



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Determinazione

NUMERO: 0001600

DATA: 21/10/2024 10:00

OGGETTO: Indizione di gara europea a procedura aperta telematica, per l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di una nuova Camera Iperbarica presso il centro iperbarico dell'Ospedale di Vaio Fidenza. Importo complessivo a base d'asta pari a € 1.169.459,02 IVA esclusa CUP D54E22000350001

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Michela Boschi

ADOTTATO DA:

Servizio Acquisizione Beni

CLASSIFICAZIONI:

- [01-04-04]
- [01-08-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegiosindacale@ausl.pr.it
- Servizio Attività Tecniche

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001600_2024_determina_firmata.pdf	Boschi Michela	36E8AD9887A8652B08EBC76C5C680113 E2FCB67C9C3FCE348FB036B1AB5D3BA0
DETE0001600_2024_Allegato1.pdf:		ABDCB0AD8F61BDFCB9FE5DF356A456C 62DDFE2584966B2C660F78A1868A325B3
DETE0001600_2024_Allegato2.pdf.p7m:		7AACBCC492ED269EF5D685A1B244B90A F56055E9AB7CBCCE1C4DB3DA54EE624C
DETE0001600_2024_Allegato3.pdf:		41A451C763BF794D6EAD7AB46A4512378 982656B08A21146B63F4AA04D56E71B
DETE0001600_2024_Allegato4.pdf:		CA15CFA465DFCB85480BFF004F808C4D DCB328A09CEF6E4E1E0E7DBF4456AC5D



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

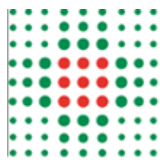


File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0001600_2024_Allegato5.pdf:		237FA417AD0DDDC57C1F574EA1C41EB 84BF73B614D9419A56C41DBB9EDB8AD76
DETE0001600_2024_Allegato6.pdf:		F887AE241AADA4F5E07C3EE51ADDDAF 8882969935A97B87B56134A97A385B58F
DETE0001600_2024_Allegato7.pdf:		19354C338D7588B93C55B00FE9385B21E 1D9855AF58595AF33E226E814B1A388
DETE0001600_2024_Allegato8.pdf:		750F0544ECBC7E1D74D96BCC113B001F 36FBC1272C2681C7F6D74DE54C9690D1
DETE0001600_2024_Allegato9.pdf:		BE6F871DFFB86D188176C7ED1B8CEB8 D02B3DFF718121BC6BDE5549535922955
DETE0001600_2024_Allegato10.pdf:		F0F0583836F450D275BC34EFF9D077E8E 9E808B960C77B638ADA381BCC3FF9ED
DETE0001600_2024_Allegato11.pdf:		25C43CFAA27CCB8A3ED4FCCA9A72446 3C93AC0F74B7E0A0A398391651CC956A2
DETE0001600_2024_Allegato12.pdf:		8519B026D62BEAFAAA55CC9EC67A50D FA972C1DBA1AF618CE6FCF52A0099CD88
DETE0001600_2024_Allegato13.pdf:		8723CDB51877AB7BA6A2FABE2B5DD3B E7C740C80C5ECEDA185848D66FE47D7E1



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Servizio Acquisizione Beni

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Indizione di gara europea a procedura aperta telematica, per l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di una nuova Camera Iperbarica presso il centro iperbarico dell'Ospedale di Vaio Fidenza. Importo complessivo a base d'asta pari a € 1.169.459,02 IVA esclusa CUP D54E22000350001

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 649 del 28/09/2016 avente oggetto "Istituzione del Dipartimento Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione attuativa - ",

CONSTATATO che con atto deliberativo del D.G. n. 227 del 28.3.24 è stato conferito temporaneamente alla Dott.ssa Michela Boschi l'incarico di Direttore f.f. della S.C. Interaziendale Acquisizione Beni e di Direttore f.f. della S.C.I. Esecuzione contratti, a far data dal 01/04/2024, per effetto del passaggio ad altro incarico da parte della dott.ssa Silvia Orzi;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

RICHIAMATA la nota del Direttore del SAT prot. 41856 del 12.06.2024 e successiva integrazione prot. 65777 del 20.09.2024 , con la quale richiede di avviare procedura di gara, in un unico lotto, per l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di una nuova Camera Iperbarica presso il Centro Iperbarico dell' Ospedale di Fidenza, per un importo a base d'asta pari a € 1.169.459,02 IVA esclusa;

RILEVATO che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della Giunta n. 927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell'Area Vasta Emilia Nord hanno provveduto ad adottare uno specifico "accordo quadro per la disciplina delle relazioni fra le Aziende sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord" che, fra le altre cose, prevede vengano sviluppate iniziative finalizzate all'unificazione delle attività di natura amministrativa e dei servizi a supporto delle attività sanitarie ed in specifico "la ricerca di soluzioni innovative, per la programmazione e la gestione integrata a livello interaziendale delle attività connesse al processo di acquisizione di beni e servizi, nell'ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di riduzione della variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata degli acquisti delle Aziende associate, coordinata con



le previsioni programmatiche dell'Agenzia Regionale Intercent-ER e la gestione delle relative procedure di gara;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n.279 del 30.06.2023 avente ad oggetto "Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988, V fase – 1° stralcio - acquisizione e installazione seconda Camera Iperbarica – approvazione piano di fornitura e progetto aggiornati con revisione prezzi;

RITENUTO pertanto:

- di indire, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, una procedura telematica aperta, mediante utilizzo della piattaforma Intercent-ER, per la fornitura, in un unico lotto, per l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di una nuova Camera Iperbarica presso il Centro Iperbarico dell'Ospedale di Fidenza, base d'asta € 1.169.459,02 I.V.A. esclusa;
- l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 Dlgs 36/2023 valutabile in base ai diversi elementi menzionati nel Bando e nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 108, comma 2) lettera c)_ D.Lgs. 36/2023

VISTA la documentazione predisposta ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 36/2023 per l'assegnazione della fornitura in argomento, composta dai seguenti documenti, allegati al presente atto:

1. Disciplinare di gara e relativi allegati:
2. Allegato 1 DGUE (operatore economico – da compilare sul SATER);
3. Allegato 2 DGUE (ausiliarie, se presenti, da compilare su SATER)
4. Allegato 3 Domanda di Partecipazione (operatore economico)
5. Allegato 4 Capitolato Speciale
6. Allegato 5 - DUVRI preliminare
7. Allegato 6 - Schema di Contratto
8. Allegato 7 - (Nota informativa trattamento dati + Atto nomina Responsabile + Data)
9. Allegato 8 - Schema dichiarazione concordato preventivo;
10. Allegato 9 – Scheda d'offerta economica (in formato xls);
11. Allegato 10 – Modulo attestazione versamento bollo domanda di partecipazione (€ 16,00 – l'importo verrà scorporato all'aggiudicatario, dall'importo di versamento del bollo all'atto della stipula del contratto);
12. Allegato 11 - Modulo Tracciabilità flussi finanziari;
13. Allegato 12 Schema Avvalimento

RICHIAMATO il quadro economico relativo alla fornitura in oggetto, di seguito riportato:

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI
------------------	---------



Importo base d'asta per l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di una nuova Camera iperbarica presso il Centro Iperbarico dell' Ospedale di Fidenza	1.169.459,02
I.V.A. 22% su appalto (al momento emissione ordine si valuterà applicabilità)	257.280,98
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	0,00
Tassa Autorità (ANAC)	660,00
Quota indicativamente accantonata per art. 45 D.Lgs 36/2023	9.355,67
Impegno Finanziario complessivo (IVA COMPRESA)	1.436.755,67

DATO ATTO che la spesa per la fornitura suddetta, verrà finanziata tramite gli interventi – “APC 10 – Acquisizione e installazione seconda camera iperbarica – Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art 20 L. 67/88 V fase- 1° stralcio”;

PRESO ATTO che la quota incentivi, di cui art. 45 del D.Lgs 36/2023, è presumibilmente pari a € 9.355,67, come riportato nella tabella sopradescritta;

PRESO ATTO che con successivo atto si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche della presente gara, nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs 36/2023;

VERIFICATO che la fornitura in oggetto non rientra tra le Convenzioni attive stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER, di cui al comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 11/2004, né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti regionale;

VERIFICATO altresì che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal d.p.c.m. di cui all'art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi;

CONSIDERATO che:

- in relazione all'entità dell'importo sopraindicato è necessario indire una gara comunitaria a procedura aperta ai sensi degli art. 71 del D.Lgs. 36/2023;



- la gara sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-ER "SATER" ai sensi della normativa vigente;

- che con successivo atto si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice della presente gara, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 36/2023;

- l'individuazione dell'aggiudicatario avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 D.lgs 36/2023 valutabile in base ai diversi elementi menzionati nel Bando e nel Disciplinare di gara;

- l'art. 1, commi 65 e 67, L. 266/2005 in base ai quali le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (attualmente ANAC) sono poste a carico del mercato di competenza e l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza sono determinate annualmente dall'Autorità entro il limite massimo di legge;
- l'art. 27 Dlgs 36/2023-Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici , che prevede a carico delle stazioni appaltanti il versamento di un contributo a favore della stessa Autorità, che per la presente gara ammonta ad € 660,00;

VISTO il testo integrale dell'avviso di gara da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea tramite portale SATER e sul sito della stazione appaltante;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico di progetto sono affidate all'Ing. Cesare Galvagni Dirigente Ingegnere presso il Servizio Interaziendale Attività Tecniche;

DATO ATTO che il Responsabile Unico della Fase di programmazione per l'acquisizione della tecnologia in oggetto è l'Ing. Renato Saviano – Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche;

DATO ATTO che è stato individuato, quale Responsabile Unico della Fase di affidamento della procedura in esame, dott. Matteo Frattaruolo, ai sensi del Capo II della Legge n. 241/90 e ss. mmi.;

PRESO ATTO dell'inesistenza, di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, rispetto ai soggetti coinvolti nel procedimento, come meglio dettagliato in apposita dichiarazione agli atti della procedura;

Determina



1. di indire, ai sensi dell'art. 71 del d.Lgs. 36/2023, una procedura telematica aperta, mediante utilizzo della piattaforma Intercent-ER, per la fornitura, in un unico lotto, per un importo a base d'asta pari a € 1.169.459,02 I.V.A esclusa;

2. di approvare la documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 per l'assegnazione della fornitura in argomento, composta dai seguenti documenti, allegati al presente atto come parte integrante:

- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Allegato 1 DGUE (operatore economico – da compilare sul SATER);
- Allegato 2 DGUE (ausiliarie se presenti, da compilare su SATER)
- Allegato 3 Domanda di Partecipazione (operatore economico)
- Allegato 4 – Capitolato Speciale;
- Allegato 5 - DUVRI preliminare;
- Allegato 6 - Schema di Contratto;
- Allegato 7 - (Nota informativa trattamento dati + Atto nomina Responsabile + Data);
- Allegato 8 - Schema dichiarazione concordato preventivo;
- Allegato 9 – Scheda d'offerta economica (in formato xls);
- Allegato 10 – Modulo attestazione versamento bollo domanda di partecipazione (€ 16,00 – l'importo verrà incorporato all'aggiudicatario, dall'importo di versamento del bollo all'atto della stipula del contratto);
- Allegato 11 - Modulo Tracciabilità flussi finanziari;
- Allegato 12 Schema di Avvalimento;

3. di dare atto che la spesa per la fornitura in oggetto, (BASE D'ASTA € 1.169.459, I.V.A. esclusa) verrà finanziata tramite gli interventi "APC 10 – Acquisizione e installazione seconda camera iperbarica – Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art 20 L. 67/88 V fase- 1° stralcio" nel seguente modo:

- per € 500.000,00 ID Budget 1026554 (contributo Fondazione) su conto attrezzature sanitarie 5051700101;
- per € 642.000,00 ID Budget 1026555 (contributo Stato) su conto attrezzature sanitarie 5051700101;
- per € 117.739,23 ID Budget 1026556 (contributo Stato) su conto fabbricati in corso 5053500101.
- per € 39.986,27 ID Budget 1026557 su conto fabbricati in corso 5053500101 ;
- per € 347.837,60 ID Budget 1026558 conto fabbricati in corso 5053500101.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Matteo Frattaruolo

Firmato digitalmente da:

Michela Boschi

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE FORNITURA,
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CAMERA IPERBARICA PRESSO IL
CENTRO IPERBARICO DELL' OSPEDALE DI FIDENZA CUP D54E22000350001**

ALLEGATO 3

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;*
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.*

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

ALL' AZIENDA USL DI PARMA
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE FORNITURA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CAMERA IPERBARICA PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DELL' OSPEDALE DI FIDENZA

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o _____ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**"

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) domicilio fiscale _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) indirizzo di posta elettronica _____

Intende partecipare alla procedura di cui all'oggetto e

DICHIARA

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati;
2. di aver compilato il DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa;

3. di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 12 mesi dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
4. che questa Impresa ha versato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione;
5. di essere in possesso del PARTICIPANT ID PEPPOL o, se sprovvisto, di impegnarsi in caso di aggiudicazione e se obbligato dalla normativa statale o regionale vigente, ad ottenerlo e a comunicarlo all'Agenzia Intercent-ER entro la stipula del Contratto;
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle Aziende sanitarie afferenti all'AVEN, pubblicati sui siti Internet delle stesse e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. che i soggetti che rivestono cariche rilevanti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice sono:

(ripetere per tutti i soggetti per cui si presenta la dichiarazione ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, (in alternativa indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta)

1. Nome e cognome _____, data e luogo di nascita _____, codice fiscale _____, comune di residenza _____, carica ricoperta _____ etc. _____;

8. di non trovarsi in una delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023;
9. di non trovarsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023;

ovvero

con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara le seguenti fattispecie rilevanti:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

[eventuale] si vedano altresì i documenti allegati;

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

10. *[eventuale]* che rispetto alle fattispecie rilevanti sopra citate, sono state adottate misure di self-cleaning:

(si ricorda che non sono ammesse misure di self cleaning rispetto alle fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 94 e del comma 2 dell'art. 96 del D.lgs. n. 36/23)

- _____

- _____

come da documentazione che si allega;

oppure

dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta:

11. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20; ***[Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]***
12. di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto; ***[Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]***
13. ***[Non applicabile ai servizi di natura intellettuale ed alle forniture senza posa in opera]*** di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

14. di essere consapevole che le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione automatiche e non automatiche di cui all'art. 94, commi 1 e 2, e all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023 sono rese in relazione a tutti i soggetti indicati al precedente punto 9 e che le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico;

15. *[eventuale, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica]* che gli amministratori sono:

(ripetere per tutti gli amministratori ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta)

1. Nome e cognome _____, data e luogo di nascita _____, codice fiscale _____, comune di residenza _____, etc. _____;

e nei loro confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 36/2023;

16. *[in caso di partecipazione in forma consortile]* che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma:

☐ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.;

☐ consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023;

☐ consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023;

☐ consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del c.c. di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 36/2023;

sia costituito che costituendo;

[In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice], il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):

- _____(ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)
- _____(ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede)

17. *[In caso di R.T.I./GEIE ordinari costituiti o costituendi]:*

che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese e la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I.(fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I.) è la seguente:

1 _____ (ragione sociale, codice fiscale e sede) –
Mandataria/Capogruppo _____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

2 _____ (ragione sociale, codice fiscale e sede) – Mandante/Consortziata
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

3 _____ (ragione sociale, codice fiscale e sede) – Mandante/Consortziata
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%):

è sufficiente un'unica dichiarazione nel caso in cui il ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, l'attività e le quote percentuali di esecuzione siano gli stessi;

18. *[In caso di R.T.I./Consortzi/GEIE ordinari costituendi]* che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consortzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

19. *[In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica]:*

a) che l'aggregazione concorre per le seguenti imprese:

_____ (denominazione Impresa)

_____ (denominazione Impresa)

_____ (denominazione Impresa)

b) che le prestazioni, ovvero la percentuale in relazione alla singola prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti

1. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

2. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

3. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

20. *[In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica]:*

a) che le prestazioni, ovvero la percentuale in relazione alla singola prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti

1. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

2. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

3. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____ (%)

21. *[In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo]:*

- a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a _____;
- b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) che in relazione alla singola prestazione, ovvero la percentuale in relazione alla singola prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le seguenti:
 - 1. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____(%)
 - 2. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____(%)
 - 3. _____ (denominazione Impresa) _____ (attività e/o servizi) _____(%)

22. ***[Per le procedure di gara riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]***

Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;

di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* e a quella femminile una quota di % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi*

dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.;

23. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse [*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta*]

ovvero

di partecipare in più di una forma, ma la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, come da documentazione allegata;

24. [*in caso di avvalimento*] di avvalersi _____ e, a tal fine, allega il contratto con l'impresa/le imprese ausiliaria/e nonché la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara;

25. [*eventuale: nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.lgs. n. 14/2019, n. 14*]:

- indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato: _____
- indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare: _____
- dichiara, in caso di RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

26. che questa Impresa ha versato una garanzia provvisoria pari a € _____ e che tale importo è:

☐ pari al 2% dell'importo complessivo della gara

ovvero

☐ pari all' _____ dell'importo complessivo della gara.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto specificato al paragrafo 10 "Garanzia provvisoria" del Disciplinare di gara;

Attenzione dal 01.01.2024 prevedere l'ipotesi di garanzia fidejussoria gestita mediante ricorso a piattaforme telematiche (riduzione del 10%)

27. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[IN CASO DI PUBBLICAZIONE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO DA PARTE DELL'ANAC INSERIRE: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC" che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;*
28. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e si impegna ad eseguire l'appalto nei termini stabiliti nel capitolato tecnico, nello schema di contratto e comunque nella documentazione di gara per ciascun Lotto/lotti di interesse;
29. che questa impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.;
30. che questa impresa si impegna, nel caso in cui l'Amministrazione autorizzi, anche prima della stipula del Contratto, l'esecuzione della fornitura/servizio, per motivate ragioni secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 8 del Codice, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo, a darne esecuzione;
31. *[SE PREVISTI CRITERI AMBIENTALI MINIMI]* che questa Impresa si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'Allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
32. dichiara di aver preso visione dei fascicoli informativi allegati alla documentazione di gara (DUVRI) in cui si forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare il personale e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
33. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti",
- ☐ autorizza l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
 - oppure
 - ☐ non autorizza l'Amministrazione a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto

coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 36/2023;

34. *(in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)*: che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e comunicherà all'Amministrazione, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge e gli estremi di domicilio fiscale ..., codice fiscale ..., partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice
35. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27 del disciplinare;
36. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT 25 Q 030 6912 7651 0000 0046 017 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed indica di seguito il numero seriale_____ e allega, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo il concorrente indica lo specifico riferimento normativo _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alla domanda di partecipazione

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

A.2 CCNL APPLICATO (indicare il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020)

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti _____

A.4 DATI INAIL

Codice ditta _____

PAT sede legale impresa _____

A.5 DATI INPS

matricola azienda _____

codice sede INPS _____

A.6 DATI CASSA EDILE

- codice impresa _____

- cassa edile:

☐ provinciale

☐ regionale

Data _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice.¹ – Allegato alla domanda di partecipazione

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE²

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE³

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

- Ragione sociale _____
- Sede sociale _____
- Legale rappresentante _____
- Partita IVA _____
- Iscrizione CCIAA _____
- *Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative* _____

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

- Totale dipendenti⁴: _____
- Posizioni previdenziali: INPS _____ INAIL _____
- Cassa Edile: _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

segue

1 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture

2 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso

3 Vedi nota precedente

4 Indicare il numero complessivo dei dipendenti

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____, e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con sede in _____, via _____, n. _____, CAP _____, tel. _____, fax _____, e-mail _____, PEC _____.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

PROP2024-2066_Allegato2.pdf.p7m.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.



	Azienda USL di Parma		
Tipo procedura:	Procedura aperta telematica		
Titolo:	PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CAMERA IPERBARICA PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DELL' OSPEDALE DI FIDENZA CUP D54E22000350001		
Documento:	CAPITOLATO SPECIALE		
Responsabile Unico del progetto	Ing. Cesare Galvagni	0521703576	mail: cgalvagni@ao.pr.it
Responsabile Fase Progettazione	Ing. Cesare Galvagni	0521703576	mail: cgalvagni@ao.pr.it
Responsabile Unico per la Fase Affidamento	Dott. Matteo Frattaruolo	0521971032	mail: mfrattaruolo@ausl.pr.it
Referenti tecnici	SAT	Ing. Cesare Galvagni	mail: cgalvagni@ao.pr.it
Redazione	SAT	Ing. Cesare Galvagni	mail: cgalvagni@ao.pr.it

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
1. OGGETTO DELLA FORNITURA	5
2. TEMPI DI CONSEGNA E CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA RICHIESTE	9
3. PROGETTO OFFERTA TECNICA.....	9
4. OPERE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA INCLUSE IN BASE D'ASTA.....	10
5. DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI.....	10
6. CONFORMITA' E RISPONDENZA OBBLIGATORIA A DISPOSIZIONI E NORMATIVE VIGENTI	10
7. PROCEDURE DI COLLAUDO PER I SISTEMI.....	11
8. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	13
9. CONTROLLI SULLE FORNITURE.....	13
10. RITIRO E SOSTITUZIONE	14
12. GARANZIA ATTREZZATURE ED IMPIANTI	14
13. CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA .	14
Richieste di intervento	16
14 NOTIFICA DI RISCHI O RICHIAMI	16
15 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	16
16 VINCOLI CONTRATTUALI - GARANZIE.....	17
17. PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI.....	17
18. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	18
19 RESPONSABILITA'	19
20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
21. SUBAPPALTO	20
22. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	21
23. NORME DI RINVIO	21
24. FORO COMPETENTE	21
25. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI	21
26. TRATTAMENTO DEI DATI IN FASE CONTRATTUALE - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	21
27. SPESE CONTRATTUALI	22

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

VOCE / ACRONIMO	DESCRIZIONE
DM	Dispositivo Medico: rif. Dir. UE 93/42 D.lgs 46/97 (art. 1 comma 2 lett. a) e successive modifiche e integrazioni (D.lgs. 37/10 di attuazione della direttiva 47/07). Comprende le seguenti sotto-categorie: DM-IVD, DM-A, DM-IA
Accessorio	(di un Dispositivo Medico): rif. Dir. UE 93/42 D.lgs 46/97 (art. 1 comma 2 lett. a)50 e successive modifiche e integrazioni (d.lgs. 37/10 di attuazione della direttiva 47/07).
DM-IVD	Dispositivi medici Diagnostici in Vitro: rif. Dir. UE D.lgs. 332/00 (art.1 lett. b) e successive modifiche e integrazioni.
DM-A	Dispositivi Medici Attivi: rif. D.lgs.507/92 (art. 1, comma 2, lett. b).
DM-IA	Dispositivi Medici Impiantabili Attivi: rif. D.lgs.507/92 (art. 1, comma 2, lett. c).
TS	Tecnologia Sanitaria: dispositivo medico attivo o insieme di dispositivi (anche non medici) composto da almeno un dispositivo medico attivo comprensivo degli eventuali accessori.
Apparecchiature Biomediche	Dispositivi Medici Attivi.
Apparecchiature Elettromedicali	Rif. Norma CEI 62.5 (1998) – 3.2.15
Sistemi di Apparecchiature Elettromedicali	Rif. Norma CEI 62.5 (1998) – 3.203
Sistemi Medicali	DM connessi tra di loro.
Disponibilità all'uso	Rif. 191-02-05 Norme UNI 9910
Manutenzione Correttiva	Rif. 191-07-08 Norma UNI 9910
Manutenzione Preventiva	Rif. 191-07-07 Norma UNI 9910
Prestazione	Si intende l'esame diagnostico richiedibile come indicato dal DM 96 e/o catalogo SoLE o Codice Aziendale La Prestazione Analitica (IVD) può essere costituita da 1 o più analisi (determinazione).
Determinazione / Analisi	Analisi (o test) che costituisce la prestazione analitica.
Prestazioni refertate	Si intendono le sole prestazioni refertate ed erogate secondo il sistema informativo del laboratorio sui pazienti, che non richiedono la ripetizione del prelievo e sono escluse le analisi ripetute quando non refertate sul paziente. Si escludono dunque le determinazioni che hanno come risultato nel referto indicazioni come ad es.: campione coagulato, emolizzato, considerate prestazioni non clinicamente utilizzabili. Sono esclusi anche tutti i controlli di qualità sia esterni sia interni così come calibrazioni, lavaggi, avvinamenti, ripetizioni ed eventuali altri cicli previsti dalla tecnologia proposta. Sarà conteggiato una singola prestazione refertata anche in presenza di eventuali metodiche che dovessero prevedere l'esecuzione dell'indagine sul campione in multiplo

VOCE / ACRONIMO	DESCRIZIONE
Conteggio Determinazione	Sono conteggiati i soli processi analitici effettuati sui campioni mentre non sono considerati i cicli della TS corrispondenti a controlli di qualità esterni, controlli di seduta o di metodica, calibrazioni, lavaggi, avvinamenti ed eventuali altri cicli previsti dalla tecnologia proposta. Sempre ai fini della fatturazione verranno conteggiati anche eventuali campioni o sedute ripetute a discrezione del Laboratorio. Dovrà essere conteggiata una singola determinazione anche in presenza di eventuali metodiche che dovessero prevedere l'esecuzione dell'indagine del campione in doppio.
AVEN - Area Vasta Emilia Nord	Associazione volontaria delle 7 Aziende Sanitarie presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna che comprende le Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.
Aziende Sanitarie	Aziende Sanitarie aderenti all'Unione di Acquisto
Stazione Appaltante	Azienda Capofila delle Aziende Sanitarie aderenti all'Unione di Acquisto
Ditta Aggiudicataria	Ditta che sarà aggiudicataria del presente appalto.
Ditta Partecipante	Ditta che concorre per l'aggiudicazione del presente appalto.
Direttore dell'esecuzione	Soggetto individuato ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010
SIC	Servizi Ingegneria Clinica / Biotecnologie delle Aziende AVEN.
SIA	Servizi Informativo Aziendale delle Aziende AVEN
SIO	Sistema Informativo Ospedaliero
SAT	Servizio Attività Tecniche delle Aziende AVEN
SAEL	Servizi Acquisti Economale e Logistica / Provveditorati delle Aziende AVEN
FS	Servizio di Fisica Sanitaria delle Aziende AVEN
CSA	Capitolato Speciale di Appalto
RAS	Remote Access Service.
SGQ	Sistema di Gestione della Qualità.
DUVRI	Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali – DLgs. N.81 del 9 aprile 2008.
IHE	Integrated Healthcare Enterprise
LIS	Sistema Informativo di Laboratorio
VPN	Virtual Private Network
LAN	Local Area Network - rete informatica locale
UPS	Uninterruptible Power Supply – potenza elettrica senza interruzione
TTAT	Total Turn Around Time : Tempo totale che intercorre dal momento del prelievo sino alla disponibilità del referto

La forma grafica:

- il presente **CSA** è stato redatto in modo da contenere in un unico documento principi ed argomenti di carattere generale, che si applicano a qualsiasi tipo di **TS** e di tipologia di fornitura (service, acquisto, ecc.). Gli elementi del presente **CSA** che compariranno **bordati** ed in **colore grigio chiaro** fanno riferimento ad **argomenti specifici**, che potranno variare di volta in volta, in quanto argomenti caratterizzanti della specifica **TS** oggetto di appalto;
- le parole o le frasi più significative sono evidenziate in grassetto e corsivo;
- le parole o i termini in grassetto fanno riferimento ai termini contenuti nella tabella1 sopra riportata

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente documento riguarda l'appalto, in un unico lotto, mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, per la progettazione e l'installazione di un nuovo impianto iperbarico presso il Centro Iperbarico dell'Ospedale di Vaio a Fidenza. Il nuovo impianto dovrà comprendere la fornitura di una nuova camera iperbarica e di tutte le componenti impiantistiche necessarie al suo funzionamento nonché tutte le attività di installazione impiantistica che saranno necessarie per la posa in opera e messa in funzione a regola d'arte (base d'asta € 1.169.459,02 I.V.A. esclusa).

Di seguito il dettaglio sintetico della fornitura che dovrà essere compresa nella base d'asta:

L'appalto dovrà avere per oggetto la progettazione, la fornitura e la realizzazione degli interventi indicati nel seguito.

Il progetto di installazione dovrà riguardare l'installazione di una nuova camera iperbarica e di tutti gli impianti necessari per mantenere in funzione sia la nuova camera sia la camera già presente e attualmente funzionante. Il progetto di installazione dovrà essere presentato in formato dwg firmato digitalmente da un professionista abilitato e in formato pdf.

La nuova camera iperbarica dovrà essere installata accanto alla camera già presente e sarà destinata ai trattamenti dei pazienti sia in emergenza che in elezione.

I nuovi impianti a servizio della nuova camera iperbarica, che dovranno essere dimensionati in maniera tale da consentire il funzionamento di entrambe le camere, andranno a sostituire completamente gli impianti che attualmente servono la camera già presente.

Dovrà inoltre essere installata una nuova console di comando dell'impianto iperbarico nel suo complesso, che andrà quindi a sostituire completamente la console attualmente presente e consentirà quindi di controllare il funzionamento di entrambe le camere.

L'intervento dovrà inoltre prevedere l'estrazione dell'attuale camera iperbarica al di fuori della zona di lavoro per permettere i lavori edili di adeguamento del locale (non oggetto del presente appalto) e il successivo riposizionamento in loco. Saranno inoltre comprese le opere di fissaggio di entrambe le camere previste dalla progettazione strutturale (non oggetto del presente appalto). L'attuale camera iperbarica dovrà essere conservata in luogo idoneo (al riparo dalle intemperie) durante l'esecuzione dei lavori edili e verrà nel frattempo ricondizionata.

Le due camere iperbariche (quella nuova e quella ricondizionata) dovranno essere servite da un impianto antincendio ad acqua pressurizzata formato da due impianti distinti, dimensionati in modo che, in caso di fuori uso di uno dei due, il restante sia in grado di intervenire su entrambe le camere.

Dovrà infine essere realizzato un nuovo pavimento galleggiante che consenta l'accesso agevole alle due camere iperbariche su tutti i lati.

Tutti gli oneri di trasporto in loco e trasferimento all'interno del locale di destinazione della nuova camera iperbarica sono completamente carico dell'appaltatore.

I lavori dovranno svolgersi senza interruzione del servizio iperbarico: dovrà essere garantita, anche con l'ausilio di una camera iperbarica mobile, l'erogazione delle prestazioni in urgenza. Le dimensioni della suddetta camera iperbarica mobile dovranno essere tale da permettere la terapia ai pazienti barellati.

L'appaltatore avrà l'onere della rimozione di tutti i sistemi impiantistici, di qualsiasi natura e tipologia, insistenti nell'area di installazione dei nuovi impianti e della nuova camera iperbarica. Sarà inoltre a carico dell'appaltatore la rimozione dell'attuale pavimento galleggiante installato attorno alla camera iperbarica esistente. Si intendono compresi nell'appalto tutti gli oneri per trasporto a discarica e smaltimento differenziato dei materiali di risulta, dei quali l'aggiudicatario risulterà produttore.

Al termine dei lavori l'appaltatore dovrà effettuare tutte le verifiche ed i collaudi che si rendano necessari per la sicura ed efficiente messa in funzione dell'impianto iperbarico. La completa documentazione di collaudo dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante in formato elettronico (pdf firmati digitalmente).

L'appaltatore dovrà effettuare a suo carico, prima della formulazione dell'offerta, i sopralluoghi necessari al fine di verificare i locali individuati per la progettazione e realizzazione dell'intervento e gli impianti

presenti nell'area, individuando eventuali situazioni di interferenza o di criticità rispetto alle attività da svolgere.

Gli impianti elettrici e gas medicali (ossigeno e aria medica) presenti in camera iperbarica dovranno essere allacciati agli impianti esistenti ad onere dell'aggiudicatario.

La stazione appaltante predisporrà a proprio carico i quadri elettrici di alimentazione in grado di fornire tutta la potenza necessaria e i gruppi di riduzione di secondo stadio per la distribuzione dei gas medicali, che costituiranno i limiti di fornitura. A partire da tali limiti la realizzazione delle reti elettriche e gas medicali rimarrà a carico dell'appaltatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nel seguito vengono specificate le caratteristiche tecniche minime richieste per il nuovo impianto iperbarico e per i suoi componenti. Per caratteristiche tecniche minime si intendono le specifiche di base, minime ed essenziali, che dovranno essere necessariamente incluse nell'offerta, a pena di esclusione dalla gara stessa.

L'impianto iperbarico sarà costituito da una camera iperbarica nuova di fabbrica, la cui fornitura è oggetto del presente capitolato, e dalla camera iperbarica esistente. Entrambe le camere dovranno essere gestite da un unico quadro di comando composto da due postazioni di controllo separate (una per ciascuna camera).

Le **caratteristiche principali della camera iperbarica** di nuova produzione dovranno essere le seguenti.

1. La camera iperbarica dovrà essere nuova di fabbrica e possedere forma cilindrica ad asse orizzontale con diametro interno indicativamente 2300-2500 mm. Dovrà inoltre essere realizzata con materiale in acciaio al carbonio e verniciata internamente ed esternamente con epossipoliacriliche bicomponenti con pretrattamento anticorrosivo. In particolare le vernici utilizzate all'interno della camera dovranno essere ignifughe, durevoli e non dovranno esalare vapori tossici o miscele combustibili.
2. La camera iperbarica dovrà avere al suo interno due compartimenti separati: camera principale e camera di equilibrio. Nella camera principale dovranno essere previste n. 14 poltrone a pianale ribaltabile, nella camera di equilibrio n. 2 poltrone a pianale ribaltabile. Il volume minimo previsto per ogni paziente/assistente all'interno delle camere dovrà essere almeno 1,0 mc/paziente (rif. 4.3.4 UNI EN 14931).
3. I portelli di accesso e di comunicazione tra i compartimenti dovranno avere chiusura ad autoclave, in modo da consentire la chiusura stagna con la semplice pressione dell'aria. Il portello di accesso alla camera principale dovrà essere provvisto di un sistema di chiusura/apertura con pistone pneumatico ad aria, in modo da consentire le manovre di apertura/chiusura direttamente dalla consolle di comando. Il sistema pneumatico sarà comunque sempre by-passabile sia dall'interno sia dall'esterno della camera, consentendo quindi le manovre anche in caso di avaria dello stesso.
4. I portelli di accesso ai due compartimenti dovranno essere di forma rettangolare e di dimensioni tali da consentire l'accesso agevole ai pazienti, al personale sanitario di assistenza e alle attrezzature utili per le terapie nonché al passaggio di sedie a rotelle, barelle e letti di rianimazione. L'ingresso dall'esterno dovrà essere a livello pavimento (a meno dello scalino rappresentato dalla flangia di battuta della porta, non superiore a 40 mm).
5. La camera principale dovrà avere una capienza interna tale da consentire agevolmente il trattamento di pazienti su barella/letto (per esempio ribaltando una fila di sedute), inoltre dovrà consentire il ribaltamento delle sedute anche singolarmente per l'alloggiamento e il trattamento iperbarico di pazienti in sedia a rotelle.
6. La camera principale dovrà essere dotata di almeno n. 4 oblò su ciascun lato, mentre la camera di equilibrio di almeno 1 oblò. Ciascun oblò dovrà avere un diametro non inferiore a 20 cm.
7. Le poltrone riservate ai pazienti dovranno essere ergonomiche e di dimensioni adeguate (larghezza minima di 0,5 m e profondità minima di 0,4 m).
8. Le poltrone e le suppellettili installate all'interno delle camere dovranno essere costruite con materiale ignifugo, antistatico e senza bordi taglienti.

9. Il pavimento della camera iperbarica dovrà essere realizzato con materiale non ferroso, non combustibile, antistatico e antiscivolo. Dovrà inoltre essere possibile l'accesso per le attività di pulizia e decontaminazione del livello sottostante.
10. L'interno della camera iperbarica dovrà essere caratterizzato, per maggior sicurezza, dall'assenza di tubazioni. I gas terapeutici (ossigeno/miscele) dovranno essere trasmessi all'interno solo attraverso passaggi a scafo indipendenti per ogni utenza, con valvole di intercettazione interne ed esterne per ciascun paziente. Non dovranno essere presenti vani chiusi occultanti parti sensibili dell'impianto di distribuzione gas medicale.
11. I gas terapeutici dovranno essere somministrati ai pazienti attraverso erogatori per OTI. Il sistema di erogazione dei gas dovrà essere posizionato per ogni posto paziente sia in camera principale sia in camera di equilibrio. L'esperto dovrà essere convogliato all'esterno della camera con sistema di tipo Venturi.
12. Dovrà essere installato un sistema di monitoraggio dell'ossigeno ambiente su almeno tre punti in camera principale e almeno un punto in camera di equilibrio.
13. Dovranno essere presenti anche all'interno di ciascun compartimento della camera le valvole di pressurizzazione e scarico.
14. Le valvole di pressurizzazione e scarico e le valvole per distribuzione ossigeno e scarico dell'esperto dovranno essere servo-assistite, con comandi manuali d'intercettazione in caso di emergenza.
15. All'interno della camera, in entrambi i compartimenti, dovrà essere installato un sistema di climatizzazione caldo/freddo.
16. La camera iperbarica dovrà essere munita di un impianto antincendio ad acqua pressurizzata mediante gas compresso (aria medicale).
17. Dovrà essere presente all'interno delle camere un sistema di analisi O₂ ambiente con tre ossimetri a cella a ossido di zirconio e un sistema di analisi O₂ in maschera per ciascun paziente (un ulteriore ossimetro a cella a ossido di zirconio).
18. Dovrà essere previsto un sistema di sicurezza che, in caso d'incendio oppure di innalzamento del livello della percentuale d'ossigeno presente in camera, immetta automaticamente aria medicale nella linea dell'ossigeno.
19. Dovranno essere presenti manometri interni in cassa stagna per rilevare la pressione ambiente in ciascun locale.
20. Dovranno essere presenti in camera i passaggi a scafo per l'installazione di almeno due apparecchiature mediche e per l'alimentazione elettrica dall'esterno. In aggiunta a ciò dovranno essere presenti almeno altri n. 4 passaggi a scafo in previsioni di future installazioni.
21. L'impianto d'illuminazione interna dovrà essere realizzato con lampade a LED e dovrà fornire un'illuminazione minima di 300 lux a livello della seduta. Dovranno essere previsti mezzi per abbassare il livello di illuminazione a 10 lux. Dovrà inoltre essere prevista un'illuminazione di emergenza indipendente dall'alimentazione elettrica di rete con un'illuminazione minima di 100 lux per procedere o terminare la terapia in caso di guasto alla rete elettrica (rif. 4.2.13 UNI EN 14931).
22. Dovrà essere presente un sistema di comunicazione interfonica in altoparlante ed in cuffia.
23. Dovrà essere prevista l'installazione di un impianto televisivo a circuito chiuso con telecamere e monitor a colori di alta definizione per la visione dell'interno delle camere.
24. Dovrà essere presente un impianto televisivo interno a circuito chiuso con sistema di registrazione video.
25. Dovrà essere presente un dispositivo per il passaggio di medicine ed oggetti con manometro esterno, valvola manuale interna ed esterna, valvola automatica unidirezionale.
26. Gli impianti elettrici e gas medicali (ossigeno e aria medicale) presenti in camera iperbarica dovranno essere collegati agli impianti esistenti ad onere dell'aggiudicatario. La stazione appaltante predisporrà a proprio carico i quadri elettrici di alimentazione e i gruppi di riduzione di secondo stadio, che costituiranno i limiti di fornitura.

Il **quadro generale di manovra e controllo dovrà comprendere** tutti i comandi ed i controlli del complesso iperbarico costituito dalle due camere iperbariche, al fine di assicurarne l'operatività anche in condizioni di emergenza mediante leveraggi manuali. Il quadro dovrà consentire la gestione della terapia, la pressurizzazione dell'impianto, la depressurizzazione, l'erogazione d'ossigeno in maschera e la climatizzazione della camera iperbarica, oltre che la gestione ed il controllo degli impianti a distanza.

Le manovre di pressurizzazione degli ambienti delle camere iperbariche, lo scarico maschere e lo scarico rapido dovranno essere svolte dall'operatore agendo su joysticks, che a loro volta azioneranno un sistema di valvole a movimento servocomandato. Il grado di apertura di ciascuna valvola dovrà essere visualizzato sul pannello di controllo di ciascuna camera (di tipo touch screen).

Il quadro di manovra e controllo dovrà inoltre consentire la selezione dei modi di funzionamento (manuale, semiautomatico), ovvero l'attivazione dei comandi sulle singole utenze (modo manuale), l'attivazione della sequenza di comando e regolazione (modo semiautomatico) e l'attivazione delle sequenze elementari di comando e regolazione (modo semiautomatico, passo passo).

L'automazione dovrà essere basata su sistemi PLC di marche primarie.

Il sistema di controllo dovrà inoltre consentire, attraverso l'interfacciamento con i sensori periferici, la visualizzazione dello stato delle camere e degli impianti attraverso schermate sinottiche che mostrino lo stato fisico delle varie utenze (marcia, arresto, anomalia). Dovranno inoltre essere visualizzati i parametri di controllo della camera iperbarica (temperatura, umidità, pressione e percentuale d'ossigeno).

Tutte le grandezze monitorate dovranno essere registrate in modo da consentire la visualizzazione dei trends. Dovrà inoltre essere possibile la visualizzazione e la registrazione degli allarmi in ordine cronologico.

Infine sul quadro di manovra e controllo dovranno essere presenti i seguenti elementi:

1. i timer per il controllo e la memorizzazione dei tempi terapia con gli allarmi degli intervalli di erogazione ossigeno;
2. i monitor televisivi a colori per la visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere interne alle camere, dovrà inoltre essere presente una funzione di videoregistrazione digitale per la registrazione delle sedute;
3. i telefoni interfonici per la comunicazione tra l'operatore alla postazione di manovra e l'interno delle camere;
4. i comandi manuali per l'azionamento dell'impianto antincendio ad acqua di entrambe le camere iperbariche

1.1 PROGETTO DI INSTALLAZIONE

Entro i termini indicati nel presente Capitolato l'appaltatore dovrà presentare il progetto di installazione relativo alla realizzazione e posa in opera della nuova camera iperbarica e di tutti gli impianti di servizio.

Il progetto dovrà comprendere i seguenti elaborati firmati da un professionista abilitato:

- Relazione Illustrativa Generale
- Relazioni specialistiche e elaborati grafici per impianto di distribuzione gas medicali a partire dal limite di fornitura, impianto elettrico a partire dal limite di fornitura, impianto di pressurizzazione, impianto antincendio ad acqua pressurizzata, impianto di condizionamento dell'aria.
- Elaborati di calcolo e dimensionamento impianti
- Computo Metrico Estimativo (listino RER 2024)
- Cronoprogramma
- Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi

La Stazione Appaltante dovrà approvare il progetto presentato e potrà richiedere eventuali modifiche.

1.2 SICUREZZA DURANTE I LAVORI

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre documentazione idonea per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. In particolare, il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori di fornitura, dovrà presentare opportuna documentazione relativamente a:

- a) attrezzi, macchinari ed impianti utilizzati;
- b) sostanze pericolose utilizzate e relative schede di sicurezza;
- c) rischi connessi con l'attività lavorativa specifica;
- d) misure di sicurezza per abbattere o ridurre il rischio;
- e) attrezzature e dispositivi di protezione individuali assegnati ai propri dipendenti;
- f) elenco del personale impiegato e relativa documentazione (idoneità, formazione, abilitazioni).

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura in oggetto è pari a € 1.169.459,02 oltre I.V.A.

2. TEMPI DI CONSEGNA E CONDIZIONI MINIME DI FORNITURA RICHIESTE

Dalla data di stipula contrattuale decorrono i termini per la consegna della progettazione (installazione nuova camera iperbarica e impianti a servizio), che sono fissati in 30 giorni naturali e consecutivi.

La progettazione sarà approvata dalla stazione appaltante entro i successivi 20 giorni.

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata non oltre 180gg naturali e consecutivi (da dedicarsi alla messa in produzione della apparecchiatura) dalla data di validazione del progetto .

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Infine il termine per l'effettuazione dei collaudi è fissato in 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione lavori.

DURATA MINIMA GARANZIA FULL RISK: 12 mesi dalla data collaudo

Le specifiche tecniche previste vanno intese o interpretate in coerenza con quanto previsto dall'art. 79- del D.Lgs. 36/2023.

Le **TS** offerte dovranno essere nuove di fabbrica.

I beni e le tecnologie offerte dovranno corrispondere a quanto richiesto nel capitolato tecnico ed essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria in vigore.

In fase di valutazione preventiva dei rischi concernenti la fornitura in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza concernente l'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto **i costi della sicurezza sono pari a zero.**

3. PROGETTO OFFERTA TECNICA

Le ditte partecipanti dovranno produrre una relazione denominata *Progetto Offerta Tecnica*, come descritto nel Disciplinare di gara, al capitolo 16 "CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA" - lett. b) "Relazione tecnica", rispettando scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.

4. OPERE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA INCLUSE IN BASE D'ASTA

Si sottolinea che tutti gli oneri riferiti alla realizzazione delle eventuali opere accessorie/complementari alla fornitura, siano esse richieste o non espressamente previste nei documenti di gara, ritenute comunque indispensabili per garantire la piena operatività della fornitura, nonché gli oneri per le attività e la produzione della documentazione progettuale, dovranno essere inclusi nella base d'asta, e pertanto a totale carico della ditta aggiudicataria.

5. DOCUMENTAZIONE FINE LAVORI

Al termine dei lavori dovrà essere previsto lo sgombero e la pulizia dell'area di cantiere e l'effettuazione di tutte le prove funzionali e di collaudo della camera iperbarica nuova, della camera iperbarica ricondizionata e di tutti gli impianti installati.

Dovrà inoltre essere consegnata alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- tutte le certificazioni relative ai materiali utilizzati e agli apparecchi installati;
- tutti i manuali di uso e manutenzione di tutti gli apparecchi e gli impianti installati;
- tutte le dichiarazioni di conformità 37/08 relative agli impianti;
- tutte le dichiarazioni di conformità alle normative di riferimento ed in particolare alla Normativa UNI EN 14931:2006 "Camere Iperbariche per persone – Camere iperbariche multiposto per terapia iperbarica – Prestazioni, requisiti di sicurezza e prove".
- la dichiarazione di conformità CE dell'impianto gas medicali;
- la dichiarazione di conformità CE della nuova camera iperbarica;
- tutti gli as-built degli impianti realizzati in formato cartaceo e informatico;
- i manuali di uso e manutenzione dell'impianto nel suo complesso;
- tutte le schede tecniche di materiali e componenti impiantistici.

Tutti i beni forniti alla Stazione Appaltante dovranno essere conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L'aggiudicatario dovrà pertanto garantire la conformità dei beni proposti al rispetto delle normative CEI (ove previste), alle Direttive di prodotto e, in generale, alle vigenti disposizioni di legge. Tutti i beni forniti e i relativi accessori dovranno aver ottenuto la marcatura CE secondo la Direttiva di riferimento.

CAP. II- DISPOSIZIONI TECNICHE

6. CONFORMITA' E RISPONDENZA OBBLIGATORIA A DISPOSIZIONI E NORMATIVE VIGENTI

Tutte le **TS** costituenti la fornitura dovranno essere conformi alla legislazione nazionale comunitaria vigente, qualora applicabile.

- Conformi alle vigenti norme legislative e direttive applicabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e successive modifiche;
- Norme CEI/IEC generali e particolari
- Conformi al regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) relativo alla protezione dei dati ove applicabile

In particolare le TS, compresi i software, dovranno:

- Rispettare le Direttive dell'unione Europea recepite dalla legislazione nazionale e, se applicabili, su "compatibilità elettromagnetica" e "bassa tensione", in particolare:
 - i DM dovranno essere conformi alle seguenti normative: Dlgs 46/1997, di recepimento della direttiva Europea 93/42; Dlgs 37/2010, di recepimento della direttiva Europea 47/07 relativi ai dispositivi medici. Nel caso in cui alcune TS incluse nella fornitura ricadano nelle prescrizioni dell'art 12 del succitato Dlgs 46/1997 (Procedura particolare per sistemi e Kit completi per campo operatorio) la Ditta partecipante deve allegare copia della documentazione inoltrata al ministero della Salute, in conformità a quanto previsto al comma 2 del succitato articolo;

Ove la conformità alle norme tecniche indicate non sia garantita, la Ditta partecipante deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettate, dimostrandone al contempo, attraverso specifica documentazione a corredo, il livello di equivalenza o di miglioramento raggiunto in accordo con i principi ispiratori delle norme tecniche stesse.

In particolare si ribadisce che:

tutte le Apparecchiature Elettromedicali dovranno essere conformi alla norma CEI 62.5 (1998) – EN 60601.1 e successive varianti o CEI 62-5 III edizione 2006

Sono a carico della Ditta aggiudicataria i rischi di perdite e i danni dei materiali durante il trasporto e la sosta nei locali messi a disposizione dal Committente fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria risponderà direttamente nei confronti dell'Azienda della corretta fornitura e del corretto funzionamento dell'intero impianto.

Si ricorda che il ritiro e lo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori necessari per la consegna e l'installazione delle apparecchiature sono a carico della ditta aggiudicataria.

Verifiche e prove preliminari.

L'Azienda USL di Parma ha la facoltà di fare eseguire da propri incaricati, in fase di consegna e di installazione, i controlli, le verifiche, le prove di funzionamento e di accertamento della congruità delle specifiche indicate nell'ordine, nonché di esaminare l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

Qualora i materiali utilizzati e/o i sistemi offerti, anche se messi in opera, non presentino i requisiti richiesti, potrà essere ordinata per iscritto la loro sostituzione

L'installazione e la messa in funzione dovranno essere eseguiti, a cura della ditta aggiudicataria, sotto la supervisione del RUP o suoi collaboratori, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ed in particolare adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì assicurare la piena compatibilità con gli impianti tecnologici e con altri sistemi già presenti, per garantire una installazione a regola d'arte.

7. PROCEDURE DI COLLAUDO PER I SISTEMI

La Camera Iperbarica dovrà essere preventivamente collaudata all'interno dello stabilimento del fabbricante. Quando sarà installata dovrà essere nuovamente testata e collaudata nel suo insieme (tutto l'impianto iperbarico: nuova camera, camera esistente, impianto antincendio delle due camere, impianto produzionee stoccaggio aria medica, console, silos di stoccaggio aria medica, serbatoi di riserva acqua e quant'altro facente parte dell'impianto iperbarico stesso) in presenza del personale

tecnico della Stazione Appaltante. Dovrà inoltre essere svolta la messa in servizio secondo il DM 329/2004 relativo ai recipienti in pressione. Tutti i costi relativi alle prove funzionali e di collaudo si intendono completamente a carico della ditta aggiudicataria. Tutte le operazioni inerenti il collaudo dovranno essere eseguite in contraddittorio con i tecnici della Stazione Appaltante, in data concordata con il RUP dell' intervento. In caso di inadempienza, si darà luogo alla risoluzione del contratto e l'appaltatore dovrà procedere a proprie spese all'immediato ritiro del bene dichiarato non accettabile; quest'ultimo rimarrà a sua completa disposizione e senza alcuna responsabilità od onere per l'Azienda dal momento della comunicazione.

Controllo Documentale¹

- la rispondenza dei dati amministrativi definiti nell'ordine ;
- fornitura per ogni TS **del manuale d'uso in lingua italiana (anche in formato elettronico)** e di una copia per il SAT, contenente tutte le istruzioni necessarie per la corretta utilizzo e la gestione operativa delle **TS** fornite;
- fornitura del **manuale tecnico di servizio in lingua italiana o inglese** (service) contenente tutte le istruzioni necessarie per la **manutenzione correttiva e preventiva** delle **TS** fornite, comprensivo di schemi elettrici, circuitali e/o meccanici,
- dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza ed ai marchi di qualità;
- verifica dell'avvenuta formazione del personale sanitario all'utilizzo della TS fornite;
- conferma dei corsi di addestramento alla **manutenzione correttiva e preventiva** delle **TS** fornite per il personale tecnico della Stazione Appaltante tramite evidenza del calendario dei corsi, laddove richiesto;
- le TS dovranno essere provviste di marcatura CE secondo i Decreti Legislativi di riferimento con esplicita indicazione dei modelli forniti, fornendo alla consegna delle stesse;
- consegna delle schede di sicurezza in formato elettronico di tutto il materiale fornito, con **l'impegno ad inviarlo aggiornato laddove dovessero esserci delle modifiche, nel corso della** fornitura ad ogni UUOO destinataria delle TS;

Controllo Strumentale

- la rispondenza dei dati tecnici definiti nell'offerta della **Ditta Aggiudicataria**;
- verifica della corretta installazione di tutte le TS e sistemi di supporto offerti
- verifica dell'integrazione con il Sistema Informativo, testando il corretto percorso di una richiesta dall'accettazione, esecuzione esame e refertazione con passaggio informatico dei risultati dalla TS, laddove richiesto;
- verifica della installazione a "regola d'arte" di tutte le opere edili, impiantistiche, affini ed in particolare agli aspetti legati alla sicurezza, come previsto dalla vigente normativa;
- controllo di sicurezza elettrica e sicurezza d'uso di ogni TS e sistema di supporto installato secondo quanto previsto dalla Normativa e Legislazione vigente;
- verifica della funzionalità di ogni TS e sistema di supporto installato con giudizio di accettabilità da parte del responsabile UO delle TS;
- verifica del ritiro da parte della **Ditta Aggiudicataria** dell'imballaggio utilizzato al trasporto

In fase di installazione e collaudo, si chiede inoltre che la ditta esegua a proprio carico le prove di sicurezza elettrica rilasciando opportuna certificazione.

La conclusione con esito positivo della procedura di collaudo dovrà essere attestata da un documento ufficiale firmato congiuntamente dal RUP, dai Direttori della Unità Operativa destinataria e, a seconda delle procedure delle singole aziende sanitarie, firmato eventualmente dal rappresentante della Ditta aggiudicataria. Nel caso in cui non fosse richiesta la firma del rappresentante della Ditta Aggiudicataria, il verbale di collaudo dovrà essere inviato mezzo posta alla ditta stessa

¹ Si intende applicato a tutte le TS ove applicabile. Per i dispositivi non medici verrà di volta in volta valutato dal SIC

Il collaudo si potrà ritenere concluso con esito positivo quando saranno soddisfatte e verificate tutte le condizioni definite nel controllo documentale e strumentale.

8. FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Al termine del collaudo l'aggiudicatario dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione del personale medico, tecnico ed infermieristico destinato ad utilizzare i beni consegnati.

Per eseguire quanto sopra, l'aggiudicatario deve organizzare, a mezzo di propri incaricati in possesso di adeguata competenza, un adeguato servizio di tutoraggio degli utilizzatori al fine di fornire tutte le informazioni utili in merito a:

- tecnica e teoria di compressione e decompressione;
- utilizzo dell'impianto iperbarico in ogni sua funzione e gestione operativa quotidiana;
- sicurezza dei pazienti sottoposti al trattamento;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti e dei problemi più frequenti.

Tutte le attività di istruzione saranno a completo carico dell'aggiudicatario e dovranno essere dettagliate (durata in ore/giorni, temi trattati, docenti ecc ecc) nella Relazione Tecnica Illustrativa.

Sono previsti, a carico della ditta aggiudicataria, inclusi nella fornitura e pertanto nella base d'asta, i corsi di addestramento al personale tecnico e sanitario, utilizzatore delle apparecchiature.

Le Ditte partecipanti dovranno presentare, all'interno della Relazione Tecnica richiesta, un dettagliato programma di formazione e addestramento rivolto al personale sanitario (medici, tecnici, altre figure sanitarie addette) relativo alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi offerti per la loro completa funzionalità, con l'indicazione della sede del corso, della durata, degli argomenti previsti e dei nominativi dei docenti.

I piani di formazione ed addestramento saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice, nell'ambito del parametro specifico della tabella punteggi tecnici. La stessa Commissione si riserverà di approvarne i contenuti e di richiedere eventuali chiarimenti, nel caso in cui fosse ritenuto necessario.

L'effettivo svolgimento di tutte le attività previste nei piani di formazione dovrà essere documentato mediante la presentazione di certificazioni di partecipazione da parte degli operatori interessati; la mancata presentazione di tale documentazione verrà considerata motivo di non rispondenza ai requisiti di collaudo.

I piani di formazione e addestramento potranno prevedere corsi successivi al completamento del collaudo.

Tutte le attività previste in tali piani sono da intendersi interamente a carico della Ditta aggiudicataria.

Per tutta la durata della garanzia full risk, dovranno essere previsti corsi di aggiornamento e di eventuale addestramento di nuovo personale sanitario.

I corsi di formazione previsti per il personale sanitario utilizzatore dovranno aver luogo entro il termine del collaudo di accettazione.

Il piano presentato potrà essere modificato su richiesta dell'U.O. e senza oneri aggiuntivi, a seconda delle esigenze organizzative.

Ogni corso dovrà prevedere un attestato nominativo, volto a certificare la formazione effettuata.

9. CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai Servizi competenti dell'AOUPR ed AUSL. Gli imballi che a giudizio del personale delle Aziende Sanitarie di destinazione presentasse difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La firma sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto al numero dei prodotti ordinati.

Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

10. RITIRO E SOSTITUZIONE

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o, per qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, verrà restituita con bolla di reso per difformità.

I prodotti forniti potranno essere contestati al fornitore, mediante mail, fax, o PEC, quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.

In tal caso la ditta ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi, non compatibili, non funzionanti nel termine assegnato dall'Azienda dal momento della contestazione e di restituire il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta entro i termini specificati; tali termini decorrono dalla data del ricevimento della raccomandata, del telegramma o del telefax di contestazione.

Nel caso di ritiro e sostituzione del materiale non conforme, è sempre applicabile la norma di cui al successivo art. 17 "Penali e sanzioni per eventuali inadempimenti", qualora ne ricorrano le condizioni.

12. GARANZIA ATTREZZATURE ED IMPIANTI

L'offerta economica complessiva formulata dai concorrenti dovrà comprendere, a pena di esclusione, l'indicazione relativa alla durata della garanzia full-risk decorrente dalla data del superamento definitivo del collaudo. La garanzia full-risk dovrà comprendere almeno tutte le attività tecniche necessarie per risolvere guasti e/o malfunzionamenti di ogni tipo, comprese la manodopera, le spese di viaggio e le eventuali parti di ricambio necessarie, nulla escluso.

La Relazione Tecnica Illustrativa dovrà comprendere tutte le informazioni necessarie relativamente al servizio di manutenzione in regime di garanzia full-risk (tempi di intervento e soluzione del guasto, struttura e referenze del servizio di assistenza tecnica, attività e checklist di lavoro previste, eventuale inclusione di servizi aggiuntivi).

Ogni parte della fornitura dovrà essere garantita (per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio e/o l'installazione, per il corretto funzionamento e per la qualità delle prestazioni garantite in offerta) per un **periodo minimo di 12 mesi full risk**.

La garanzia dovrà inoltre coprire, con le stesse condizioni, anche eventuali altri accessori di cui siano corredate le apparecchiature al momento dell'acquisto, anche se di altri fornitori.

Pertanto durante il periodo di garanzia:

- ✧ non potrà essere addebitato all'Azienda nessun onere inerente interventi tecnici effettuati sui sistemi, a meno che tali interventi non siano derivanti da negligenza dell'utilizzatore;
- ✧ le parti sostituite e/o revisioni software dovranno essere garantite per almeno altri 12 mesi dalla data di sostituzione.

13. CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA

REQUISITI INDISPENSABILI

- Disponibilità di tutte le parti di ricambio e di consumo necessarie alla manutenzione e all'utilizzo dell'apparecchio, per almeno 10 anni a decorrere dalla data di invio dei rispettivi ordini di acquisto.
- Dovrà essere garantita la completa funzionalità dei sistemi forniti e assicurare la continuità del loro utilizzo per tutto il periodo della fornitura

- Tempo di intervento in loco entro le 8 ore lavorative dal ricevimento della richiesta di intervento
- Esecuzione degli interventi di manutenzione programmata prevista dal costruttore con rilascio di certificazione dello stato di buona funzionalità dei sistemi e adeguati rapporti di intervento tecnico

REQUISITI AUSPICABILI

- Soluzioni migliorative rispetto alle specifiche indispensabili suindicate
- Risoluzione del guasto e ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura entro le 96 ore solari (incluso domenica e festivi) dalla richiesta di intervento eventualmente tramite fornitura di apparecchiatura di backup o soluzione equivalente

CONDIZIONI GENERALI RICHIESTE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

Durante tutto il periodo di garanzia (12 mesi), come indicato nel precedente articolo, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura del seguente servizio di assistenza tecnica:

- manutenzione preventiva programmata¹;
- manutenzione correttiva² su guasto con tempi di intervento entro le 8 ore lavorative e tempi di ripristino massimi da indicare in sede di offerta (comunque non superiori alle 48 ore solari consecutive);
- effettuazione dei controlli di qualità previsti;
- la disponibilità a fornire, su richiesta, le parti di ricambio;
- effettuazione delle verifiche di sicurezza, se richiesto;
- assistenza software;
- assistenza telefonica ed assistenza telematica da remoto

La ditta aggiudicataria dovrà presentare proposta di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, che dovrà essere dettagliatamente descritta specificando quanto nel seguito indicato:

- ✧ informazioni riguardanti il personale tecnico addetto all'assistenza (numero e qualifica) e le sedi di riferimento;
- ✧ caratteristiche manutenzione preventiva programmata³ con tempi e modalità secondo quanto previsto dal produttore dell'apparecchiatura (il numero, il protocollo manutentivo (checklist), l'impegno orario delle visite annue programmate, gli eventuali pezzi di ricambio non inclusi dovranno essere chiaramente specificati nella documentazione d'offerta);
- ✧ caratteristiche manutenzione correttiva⁴ su guasto;
- ✧ controlli di qualità previsti;
- ✧ condizioni specifiche applicate alle parti in vetro;
- ✧ verifiche di sicurezza;
- ✧ assistenza software;
- ✧ assistenza telefonica ed assistenza telematica da remoto con collegamento VPN (indicare giorni ed orari di disponibilità);
- ✧ aggiornamenti hardware ed aggiornamenti software (specificare per quanto tempo sono garantiti);
- ✧ tempo massimo garantito di fermo attrezzatura;
- ✧ copertura oraria e settimanale per la ricezione delle chiamate di intervento tecnico;

¹ Si intendono tutte le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire i guasti qualora questi siano prevedibili e mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature.

² Si intendono tutte quelle procedure atte a:

- accertare la presenza di un guasto o di un malfunzionamento di una apparecchiatura;
- individuarne la causa, adottare tutte le misure atte a garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento nel minor tempo possibile
- eseguire una verifica finale della funzionalità e, se del caso, della sicurezza dell'apparecchiatura

³ Si intendono tutte le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura, atte a prevenire i guasti qualora questi siano prevedibili e mantenere in condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature.

⁴ Si intendono tutte quelle procedure atte a:

- accertare la presenza di un guasto o di un malfunzionamento di una apparecchiatura;
- individuarne la causa, adottare tutte le misure atte a garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento nel minor tempo possibile
- eseguire una verifica finale della funzionalità e, se del caso, della sicurezza dell'apparecchiatura

- ✧ copertura oraria e settimanale per l'esecuzione degli interventi tecnici;
- ✧ tempi di intervento (ore lavorative)
- ✧ tempi di ripristino (ore solari consecutive)
- ✧ disponibilità di apparecchiatura equivalente in caso di fermo macchina prolungato (indicare modalità e tempistica)
- ✧ periodo di tempo in cui si garantisce l'attività di manutenzione (anni)
- ✧ periodo di tempo in cui si garantisce reperibilità delle parti di ricambio (anni)

Potrà essere considerato requisito migliorativo la disponibilità di personale tecnico in grado di intervenire entro 4 ore lavorative dal momento della chiamata dei Servizi competenti, con tempi di ripristino garantito entro le 24 ore solari consecutive, anche mediante fornitura di apparecchiatura di back-up uguale o funzionalmente equivalente.

Richieste di intervento

Gli interventi di manutenzione vengono richiesti via telefono o via mail dal Servizio Attività Tecniche o direttamente dagli utilizzatori delle apparecchiature in caso di urgenza; successivamente i rapporti di lavoro concernenti gli interventi effettuati dovranno essere consegnati in originale al medesimo Servizio, che manterrà i contatti sia con gli operatori di reparto sia con i tecnici della ditta sino alla completa risoluzione dei problemi riscontrati.

Infine, durante tutto il periodo di **GARANZIA (minimo 12 mesi, come indicato nel precedente articolo)**, la ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di un servizio di assistenza tecnica **full risk** (si precisa in particolare che devono essere inclusi tutti gli accessori forniti in dotazione).

14 NOTIFICA DI RISCHI O RICHIAMI

La **Ditta Aggiudicataria** si **impegna a notificare** al **Responsabile della vigilanza DM aziendale**, al Direttore dell'esecuzione, al Direttore dell'U.O. utilizzatrice, alert o difetto di qualsiasi componente delle **TS** incluse nella fornitura nulla escluso, **entro cinque (5) giorni dal primo annuncio in qualsiasi Nazione**. La **Ditta Aggiudicataria** inadempiente incorrerà nelle penalità specificate al successivo art. 17
Non saranno considerate valide le consegne a mano delle succitate notifiche.

Le notifiche dovranno essere inviate, a mezzo mail, ai nominativi che indicherà successivamente all'aggiudicazione .

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire in ogni caso la continuità di servizio delle TS, prevedendo anche l'eventuale tempestiva sostituzione delle TS oggetto di recall.

In caso in cui il Responsabile del Centro Iperbarico ritenesse che, a fronte del recall sia necessario un richiamo dei pazienti i cui referti siano riconducibili al recall stesso, la Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di tutti i costi legati alla nuova esecuzione delle prestazioni, comprese le attività di prelievo nel caso anche a domicilio seguendo le procedure e le modalità della Azienda Sanitaria referente.

15 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

La ditta aggiudicataria si impegna a trasferire sulle TS in offerta ogni innovazione tecnologica che dovesse realizzarsi su di esse nel corso della fornitura.

16 VINCOLI CONTRATTUALI - GARANZIE

L'aggiudicatario garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore. L'aggiudicatario è obbligato ad eliminare dai beni forniti, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da:

- vizi di costruzione e installazione
- difetti dei materiali impiegati
- deficienze rispetto alla normativa antinfortunistica e della sicurezza sul lavoro, che si siano manifestati durante l'uso o durante il periodo di garanzia sopra indicato.

17. PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI

Le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:

A. Mancata consegna

Qualora il fornitore non effettuasse in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, l'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo Raccomandata A/R o PEC o mail, tenendo e incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti, salvo danni maggiori.

Fermo restando l'equiparazione, di cui al 1° comma del presente paragrafo, circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l'Azienda sanitaria si riserva inoltre il diritto di provvedere all'acquisto sul mercato anche per qualità migliore addebitando la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale alla Ditta inadempiente.

B. Ritardi nella consegna

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne, e con riserva degli eventuali ulteriori danni, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale in misura giornaliera massima dell'1 per mille sul valore netto contrattuale, comunque complessivamente non superiore al 10% del valore contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo stesso.

In caso di ripetuti ritardi nella consegna e qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore netto contrattuale, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

C. Fornitura di prodotti difformi

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

1. restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda. In caso di ritardo nella sostituzione, l'Azienda sanitaria potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna;
2. restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi, e qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo art. 22 "Risoluzione del contratto", con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni.

D. Assistenza tecnica

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il servizio di assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento indicati nel Capitolato Speciale. In caso di ritardata manutenzione e fermo macchina, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali nei seguenti casi:

- ritardi sulle tempistiche di intervento tecnico e risoluzione guasto
- mancato invio di "ALERT" o richiami in modalità differente da quanto riportato,;
- sostituzione di dispositivi, upgrade e/o aggiornamenti tecnologici non autorizzati dal Servizio aziendale competente.

Le penali verranno applicate secondo i parametri fissati dall'art. 113/bis – comma 4 del Codice degli appalti in relazione alla entità delle conseguenze legate all'inesatta o incompleta prestazione.

Le penali potranno essere applicate singolarmente o cumulativamente laddove se ne dovessero riscontrare le condizioni in riferimento a quanto sopra scritto.

L'importo delle penali non può, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento, superare il limite del 10% dell'importo netto contrattuale.

La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le Aziende si riservano la facoltà di stornare dalle fatture periodiche le quote derivanti dalle eventuali penali applicate.

La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ciascuna Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

18. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

➤ EMISSIONE ORDINI ELETTRONICI

In base alle più recenti disposizioni normative, le Aziende Sanitarie devono emettere, a far tempo dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data, il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le ditte possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici, che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER, all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione".

➤ PAGAMENTI

Il pagamento verrà eseguito ai sensi del D.Lgs. 192/2012 D.M. 55 del 03/04/2013

In particolare i pagamenti saranno disposti entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'accertamento dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura delle prestazioni rese.

Il pagamento dei corrispettivi, di cui al precedente articolo, sarà effettuato dall'AUSL di Parma, in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

In particolare si precisa quanto segue:

Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero d'ordine, la data di ordine e il codice univoco ufficio l'eventuale documento di trasporto ed il CIG della gara.

La ditta aggiudicataria dovrà inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica sono i seguenti:

Denominazione Ente	AUSL di Piacenza	A.O. Univ. di Parma	AUSL di Parma	AUSL-IRCCS di Reggio Emilia	AUSL di Modena	A.O. Univ. di Modena
CODICE IPA (IPA)	as_PC	AOUPR	UFMMRD	AUSL_RE	AUSL MO	AO MO
CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU)	UFR51Q	GVU0XW	UFMMRD	UFY9MH	UFLCTZ	UF6WX8

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la Circolare Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 dispone che nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti dati:

<CodiceTipo>	“DMX”, con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro” 2 per “Sistema o kit Assemblato”
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010)

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento di 30 gg, restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l'Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo A/R fax PEC o e-mail all'appaltatore

19 RESPONSABILITA'

La Ditta aggiudicataria risponde, mediante idonea polizza assicurativa, dei danni alle persone e alle cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della prestazione, tenendo perciò sollevata da ogni responsabilità le Aziende Sanitarie contraenti.

20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Contraente avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto da ciascuna stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R, Fax PEC o e-mail (PEC forniture@pec.ausl.pr.it - FAX 0521-702365 702972 – email mfrattaruolo@ausl.pr.it; rossetti@ausl.pr.it), diego.pigazzani@ao.pr.it nelle seguenti ipotesi:

avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;

- a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 Dlgs 50/2016;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- g) qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti;
- h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
- i) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- j) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- k) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- l) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale, disciplinata dal precedente articolo 16 "penali e sanzioni per eventuali inadempimenti"
- m) in caso di violazione del Codice di comportamento dei professionisti e dei consulenti delle Aziende Sanitarie

In tutti i predetti casi di risoluzione e per tutto quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Azienda Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

21. SUBAPPALTO

Alla ditta fornitrice è vietata qualsiasi cessione o subappalto della fornitura, a pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno, salvo espressa autorizzazione al subappalto rilasciata in merito dall'Azienda Contraente a seguito di richiesta specifica.

La Ditta dovrà specificare, in sede di offerta, la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare e l'indicazione della terna di subappaltatori . Al riguardo si applica l'art. 119 Dlgs 36/2023.

L'Azienda contraente corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL PR o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/ attività in subappalto

22. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzerà, per tutte le proprie transazioni relative alla fornitura da aggiudicare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Gli estremi del conto corrente ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso verranno comunicati dall'aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.

Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente al Servizio Acquisizione Beni dell'Azienda USL di Parma .

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

Tale previsione deve essere espressamente inserita, a pena di nullità, nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

L'Impresa aggiudicataria si atterrà infine, in sede di corresponsione dei corrispettivi a subappaltatori e subfornitori, alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito all'indicazione del CIG , riportati nei documenti di gara, che dovrà essere altresì riportato in tutti le operazioni finanziarie relative alla fornitura.

23. NORME DI RINVIO

Per quant'altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle norme in materia e dal Codice Civile.

24. FORO COMPETENTE

Relativamente alla procedura di gara ed in caso di controversie legali inerenti l'esecuzione del contratto è competente il foro di Parma

25. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La ditta accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

26. TRATTAMENTO DEI DATI IN FASE CONTRATTUALE - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario deve assicurare l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate tali da garantire che il trattamento dei dati durante l'esecuzione del contratto soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, compresa la sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati.

Deve inoltre mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per eseguire le attività di verifica previste dall'art. 28 par. 3 lett. H del regolamento UE 2019/679, i cui esiti potranno essere elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione e proroga del contratto.

Deve infine comunicare al titolare del trattamento, senza ritardo, ogni possibile ipotesi di violazione di dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli artt. 33 e 34 del succitato regolamento ed a seguire le istruzioni operative da questo impartite.

Con separato atto l'aggiudicatario è nominato "Responsabile del trattamento", limitatamente alle operazioni di trattamento necessarie, non eccedenti e pertinenti all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del precitato regolamento.

27. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione e di bollo dell'eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

Firma del Responsabile fase progettazione
Ing. Cesare Galvagni

Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del
legale rappresentante o di persona abilitata ad
impegnare legalmente la stessa

La ditta accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa. *In particolare, a norma dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta e specificamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. 17,19,20,24,25,26,27 del presente Capitolato Speciale.*

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 1 di 17
--	--	---------------------



Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma

(per la **cooperazione** e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto di gara e il **coordinamento** degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di informarsi reciprocamente per eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte).

**(Art. 26 D.L. vo 81/08 e successive
modifiche e integrazioni).**

**ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA NELL'AZIENDA USL DI PARMA**

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 2 di 17
---	---	--------------

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	AZIENDA USL DI PARMA
SEDE LEGALE	STRADA DEL QUARTIERE 2\A – PARMA
SEDE DIREZIONE GENERALE	STRADA DEL QUARTIERE 2\A – PARMA
CODICE FISCALE\PARTITA IVA	01874230343
LEGALE RAPPRESENTANTE E DATORE DI LAVORO	DOTT. MASSIMO FABI IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELL'AZIENDA USL DI PARMA
ARTICOLAZIONI AZIENDALI	
DISTRETTO DI FIDENZA	DIRIGENTE [D.Lgs.81/08]: DR.SSA SILVIA ORZI DIRETTORE DEL DISTRETTO DI FIDENZA
PRESIDIO OSPEDALIERO AZIENDALE	DOTT. ANTONIO BALESTRINO DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO AZIENDALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	f.f. ING. STEFANO MORETTI
MEDICO COMPETENTE COORDINATORE	PROF. MASSIMO CORRADI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	AVANZINI NICOLE, BARBARESE LUIGI, BERNABO' ROBERTO, DAVOLO ANDREA, FONTANA FILIPPO, GIORDANI LORENZA, GUARNERI DANIELE, ROMANINI TATIANA.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 3 di 17
--	--	---------------------

1. INFORMAZIONI E NOTIZIE FORNITE SUI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DELLA COMMITTENZA

Il presente documento costituisce una sintesi dei rischi presenti all'interno dell'**Ospedale di Vaio** caratterizzate principalmente dalla diagnosi e cura delle malattie dei pazienti nei luoghi di degenza e negli ambulatori ma anche da attività di tipo amministrativo.

2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COORDINAMENTO

Il Committente, pur nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa appaltatrice, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'impresa appaltatrice s'impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza.

Disposizioni obbligatorie per il personale dell'impresa appaltatrice

Il personale dell'impresa appaltatrice per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Committente:

- deve indossare indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento;
- deve visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in prossimità dei luoghi in cui verranno svolti i lavori e deve prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell'inizio della propria attività;
- deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami previsti dall'Azienda Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- prima dell'inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisorie, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal Committente ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti;
- **deve scaricare il proprio materiale nel luogo indicato all'atto dell'aggiudicazione;**
- **non deve ingombrare con mezzi, materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza, compresi i luoghi sicuri interni alle strutture;**
- **non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;**
- **non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;**
- la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'impresa appaltatrice;
- non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.) sia all'esterno che all'interno delle strutture della Committenza;

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 4 di 17
---	--	---------------------

- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, emergenza ecc.) e in caso di evacuazione, il personale dell'impresa appaltatrice dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio dell'Azienda USL Committente.
- è vietato fumare e utilizzare fiamme libere all'interno degli ambienti della Committenza ed in prossimità degli accessi, secondo quanto regolamentato con apposita segnaletica;
- è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della Committenza.

Inoltre si comunica che:

- I servizi igienici utilizzabili dal personale dell'impresa appaltatrice sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili;
- nelle unità operative e nei singoli settori lavorativi sono disponibili apparecchi telefonici utilizzabili in caso di emergenza;
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori del Servizio Attività Tecniche dell'Azienda Committente.

Obbligo di contenimento dell'inquinamento acustico/vibrazioni

Stante l'inserimento dell'area di lavoro all'interno di una struttura sanitaria, l'Appaltatore ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori.

Nel caso di lavorazioni rumorose circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per attività sanitarie.

Gli eventuali lavori edili necessari per l'installazione di macchinari dovranno essere condotti con le modalità che prevedono il minore impatto in termini di vibrazioni; qualora sia inevitabile l'utilizzo di mezzi o attrezzature che determinano importanti vibrazioni, è necessario concordare preventivamente con il personale della Committenza strategie di trasferimento e/o riduzione dell'attività sanitaria circostante per la durata dei lavori.

Obbligo di contenimento dell'inquinamento ambientale:

L'impresa appaltatrice è obbligata al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo, ovvero:

- obbligo di contenimento polveri;
- in caso di lavorazioni con produzione di polveri, realizzare un'idonea barriera antipolvere dal pavimento al soffitto e sigillarla perimetralmente;
- tutte le finestre, porte, ventole, tubi dell'impianto idrico, parti elettriche, impianti gas medicali e tecnici, e tutte le fonti potenziali di infiltrazione d'aria, devono essere sigillate nella zona di lavorazione;
- Le parti grigliate dovranno essere coperte in modo da evitare l'espulsione dell'aria dalla zona di lavorazione verso le aree di degenza o verso le aree adiacenti
- Mantenere sempre una condizione di umidità sufficiente a ridurre le dispersioni delle polveri;
- Pulire a fondo la zona della lavorazione includendo tutte le superfici orizzontali, prima che le barriere siano rimosse, e ancora dopo la loro rimozione e prima che i pazienti siano riammessi nell'area; dare tempo alla polvere di scendere prima di fare la pulizia finale.

Obbligo di contenimento dispersione sostanze pericolose:

Se per effettuare le lavorazioni, l'impresa appaltatrice introduce e/o utilizza sostanze chimiche, è obbligatorio per l'impresa appaltatrice:

- fornire alla Committenza le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 5 di 17
---	---	---------------------

- rimuovere i rifiuti prodotti durante l'attività oggetto dell'appalto è di esclusiva competenza dell'impresa appaltatrice.

Obbligo per l'utilizzo di macchine e attrezzature.

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui all'intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall'impresa appaltatrice, inoltre:

- è fatto assoluto divieto al personale dell'impresa appaltatrice di utilizzare attrezzature del Committente, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriali all'appaltatore,
- in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente dal Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature e/o altro eventualmente ceduto, i lavoratori dell'impresa appaltatrice devono attenersi ai disposti dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

Allaccio alla rete e/o lavori sull'impianto elettrico.

Nel caso sia necessario usufruire delle rete elettrica della Committenza, prendere preventivamente accordi con il personale del Servizio Attività Tecniche della Committenza incaricato e competente per rispettivo ambito territoriale.

La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguita con l'assistenza e la consultazione del personale interno alla Committenza.

Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione, conseguentemente i tecnici dell'impresa appaltatrice dovranno adottare tutte le cautele del caso soprattutto quando e se devono essere effettuate le operazioni di demolizione; durante tali lavorazioni il personale dell'impresa appaltatrice deve essere dotato di appositi dispositivi di protezione nonché di apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia.

Nel caso di intercettazione di cavi, dovrà essere immediatamente avvertito il Servizio Attività Tecniche.

Lavori su impianti termo-idraulici e gas

Durante le operazioni di demolizione e/o installazione, installazione apparecchiature, rifacimento impiantistico in base alle specifiche tecniche per l'introduzione di nuove tecnologie, potrebbe essere possibile intercettare accidentalmente le tubazioni di acqua calda/fredda e le tubazioni dei gas medicali (ossigeno, protossido di azoto, aria medica).

In caso di fuoriuscita dei fluidi liquidi o gassosi occorrerà:

- sezionare a monte le tubazioni o tamponare la perdita ad esempio schiacciando le estremità dei tubi di rame;
- avvertire immediatamente gli addetti incaricati alla manutenzione dell'impianto ed il personale del Servizio Attività Tecniche al fine di limitare le conseguenze e i disservizi;

Gli operai, prima delle operazioni di demolizione e/o installazione dovranno utilizzare idonee apparecchiature atte ad individuare tubazioni metalliche sotto traccia.

In caso di incidente o di situazione di emergenza, dovranno essere adottati i necessari provvedimenti cautelativi (tamponando le perdite, disattivando e allontanando se possibile apparecchiature elettriche, etc.) prima di raggiungere l'uscita più prossima all'area dei lavori. L'utilizzo nelle lavorazioni di sostanze infiammabili o combustibili, se previsto ed autorizzato, dovrà essere limitato al minimo indispensabile e gli operatori dovranno essere edotti rispetto ai relativi rischi e cautele da adottare.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 6 di 17
--	---	---------------------

Operazioni di foratura muri

Prima di procedere all'esecuzione dei fori è necessario:

- concordare con il Servizio Attività Tecniche l'intervento;
- che la ditta sia dotata di strumentazione propria di cui garantisce la qualità,
- accertare, prima della foratura, l'eventuale presenza di tubazioni o impianti elettrici incassati tramite adeguata strumentazione.

Gestione rifiuti

E' obbligo dell'impresa appaltatrice contenere l'impatto ambientale dei rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni e/o forniture di materiali (imballaggi, ecc.) prevedendo apposito smaltimento. I rifiuti non devono essere mai depositati (anche in via temporanea), nelle vie di fuga, nei luoghi di passaggio, nei luoghi sicuri, nelle zone filtro e davanti alle porte tagliafuoco.

Circolazione sosta e parcheggio di mezzi in area esterna

E' obbligo dell'impresa appaltatrice rispettare le indicazioni e le segnalazioni presenti.

Nelle zone esterne dove è previsto il passaggio di carrelli e/o mezzi motorizzati si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione e di seguire scrupolosamente le indicazioni stradali.

La circolazione con mezzi motorizzati e con carrelli per il trasporto di materiali dovrà avvenire con la massima cautela e a bassissima velocità onde evitare incidenti, investimenti di dipendenti, pazienti o visitatori. Per la riduzione del rischio è bene che i mezzi siano dotati di indicatori acustici di retromarcia e che, vengano definiti preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci. Verificare la compatibilità dei mezzi con gli spazi di manovra e circolazione.

Non parcheggiare mezzi al di fuori degli spazi consentiti.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 7 di 17
---	--	---------------------

3. SINTESI DEI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELLE AREE DI LAVORO DELLA COMMITTENZA

RISCHIO	NOTE
RISCHIO BIOLOGICO 	Il rischio di esposizione ad agenti biologici (inteso come la possibilità di venire a contatto con liquidi biologici e con oggetti taglienti e pungenti potenzialmente infetti) è diffuso, nelle strutture sanitarie, per la caratteristica stessa dell'attività ivi esercitata e può causare infezioni o intossicazioni. Gli ambienti a rischio maggiore sono i reparti, le sale operatorie, i laboratori e le dialisi. Le aree sono ad accesso controllato e limitato secondo le indicazioni della direzione. I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati in attesa dello smaltimento. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. I comportamenti generali e le precauzioni consistono nel: • avvertire sempre il <u>Responsabile e il Coordinatore dell'Unità Operativa, Servizio/Reparto</u> dei luoghi di lavoro del proprio accesso; • accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale; • applicare le norme igieniche di non portare le mani alla bocca o agli occhi, non mangiare, bere e fumare, lavarsi le mani dopo aver eseguito un lavoro, proteggere adeguatamente eventuali ferite, graffi o lesioni cutanee. In caso di puntura, taglio o contaminazioni contattare il personale <u>il Responsabile e il Coordinatore dell'Unità Operativa, Servizio/Reparto</u> di riferimento.
RISCHIO BIOLOGICO SARS – COV19 	IL RISCHIO DI MALATTIA COVID-19 è generico e connesso al contatto ravvicinato con altri lavoratori o frequentatori asintomatici delle strutture al contatto con superfici contaminate. In caso di sintomi respiratori, febbre, contatto stretto con soggetti positivi, attenersi alle misure indicate dal proprio datore di lavoro. Dopo la fase 1 della pandemia le strutture Ospedaliere dell'Azienda USL di Parma non ospitano pazienti Covid-19 positivi, se non per il tempo strettamente necessario all'eventuale diagnosi di positività. PER LE DIRETTIVE COVID ATTENERSI ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA DIREZIONE SANITARIA DELL'AUSL DI PARMA.
RISCHIO CHIMICO 	E' costituito dalla possibilità di esposizione per inalazione e/o contatto a sostanze chimiche singole o in miscela, o da interazione accidentale tra miscele non compatibili, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, vapori. I gruppi principali sono: reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali antiblastici. E' presente soprattutto nei laboratori di analisi, nelle zone di preparazione e somministrazione antiblastici, nelle zone di disinfezione degli strumenti, negli ambienti con presenza di sostanze criogeniche, nelle sale operatorie e nei locali tecnologici. Va posta particolare attenzione alle interazioni fra attività che possono comportare rischi di incendio (possibilità di inneschi nelle vicinanze di sostanze chimiche infiammabili o combustibili). Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
RISCHIO ELETTRICO 	In ogni ambiente ospedaliero, esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato. Ogni intervento o utilizzo di energia deve essere effettuato con precisa autorizzazione e accordi con <u>il Responsabile e il Coordinatore dell'Unità Operativa, Servizio/Reparto</u>. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.

RISCHIO	NOTE
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE CARICHI 	Movimento delle merci all'interno delle Strutture Ospedaliere. Le movimentazioni possono avvenire sia manualmente che con l'ausilio di mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di carrelli elevatori e transpallet, mentre i reparti sono dotati di carrelli e roller. L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della committenza è precluso all'impresa appaltatrice, salvo autorizzazioni specifiche. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
RISCHIO CANCEROGENO (FORMALDEIDE) 	Presenza di formaldeide in contenitori preriempi a tenuta ermetica e di dispensatrici a ciclo chiuso all'interno delle Strutture Ospedaliere
RISCHIO DA CADUTE  	Possor percor: autoriz imittenza. Prestar attenzione al lavori in altezza effettuati da altre ditte in co-presenza, come ad esempio, attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura ove è possibile la caduta sia di oggetti che delle persone stesse. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
RISCHIO RUMORE  	Si evidenzia che possono essere presenti aree in cui vengono svolte attività che generano livelli di rumore superiori al valore limite di esposizione (80 dba). In particolare: - all'interno delle Centrali termiche - durante il funzionamento dei gruppi elettrogeni (per verifica periodica sotto carico o in caso di emergenza).
RISCHIO ESPLOSIONE  	- Incidente dovuto a gas combustibile (metano in centrale termica), gas medicali, gas tecnici. - La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni. I gas medicali sono erogati da prese a muro in quasi tutti i locali sanitari o tramite bombole portatili.
RISCHIO LASER 	- Impiego di apparecchi laser di Classe 3 (Rischio moderato) o Classe 4 (Rischio elevato) pericolosi particolarmente per l'occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione: emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR) concentrando grandi quantità di energia in breve tempo in un punto preciso. - Sono utilizzati in sala operatoria e ambulatori chirurgici dedicati. (UROLOGIA – OSPEDALE DI VAIO, OTORINOLARINGOIATRIA – OSPEDALE DI VAIO). Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI 	- Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere differenti, in particolare si può essere in presenza di rischio da irradiazione (apparecchi RX) oppure in presenza di rischio anche (o solo) da contaminazione (sorgenti non sigillate). - L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (macchine RX) avviene nelle aree radiologiche tradizionali (Radiologia e Sale Operatorie). - L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica ed è subordinata ad esplicita autorizzazione.
	Uso di sistemi ed apparecchiature sorgenti di campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso).

RISCHIO	NOTE
RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI 	• Esposizione a radiazioni della luce o delle onde radio, dovute all'uso di sistemi ed apparecchiature che comportano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze alte (superiori a 1.000.000 GHz). • Sono presenti attrezzature che emettono raggi UV: la luce diretta è lesiva per l'occhio, pertanto devono essere attivate possibilmente senza l'assistenza del personale. • Ove sia necessario, per brevi periodi, l'avvicinamento dell'operatore alla macchina, occorre munirsi di schermi specifici (visiere; occhiali anti-UV). E' presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
RISCHIO CAMPI MAGNETICI 	• Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: non possono essere introdotti elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete in quanto possono verificarsi seri danni alle apparecchiature e i gravi incidenti qualora all'interno sia presente il paziente. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi. <i>I rischi potenziali sono associati all'impiego di apparecchiature di Risonanza Magnetica (RM) e possono essere suddivisi in:</i> • <i>Specifici del tipo di apparecchiatura (es. presenza di liquidi criogeni, campo magnetico statico)</i> • <i>Generali (legati alla sicurezza elettrica, alla prevenzione incendi etc.)</i> <i>Tali rischi sono a carico degli operatori e dei pazienti.</i> <i>I rischi specifici sono associati alla presenza di:</i> • <i>Campo magnetico statico (l'intero sito ove risiede la RMN è schermata e progettata in modo da non coinvolgere nel campo magnetico le zone circostanti, vi è il divieto assoluto di far entrare oggetti ferromagnetici all'interno);</i> • <i>Campi magnetici variabili nel tempo (solo per i pazienti);</i> • <i>Radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza (solo per i pazienti);</i> • <i>Presenza di liquidi criogenici (diminuzione della concentrazione di ossigeno nella sala del magnete conseguente a una disfunzione del circuito di evacuazione dei vapori di elio o a Quench con rottura totale o parziale della conduttura per espulsione di gas criogeni, danni da gelo);</i> • <i>Esposizione ad elevati livelli di rumore (solo per i pazienti).</i> Quench: Con questo termine si intende la disattivazione del magnete (che avviene in 2 minuti circa). In caso di quench l'energia immagazzinata nel campo magnetico viene convertita in calore che riscalda l'elio liquido contenuto nel criostato provocandone l'ebollizione. A temperatura ambiente l'ebollizione di 1 litro di elio liquido produce 750 litri di elio gassoso, la quantità di gas prodotta in pochi minuti in caso di quench può Arrivare a circa 1000 m³. E' previsto un sistema di canalizzazione in grado di convogliare verso l'esterno il gas prodotto in caso di quench. N.B.: Copia delle norme di emergenza e del regolamento di sicurezza sono affisse e disponibili nei Servizi di Risonanza Magnetica. Per eventuali chiarimenti sulle procedure di emergenza rivolgersi al Responsabile Medico Risonanza ed al Coordinatore Radiologia.
RISCHIO AGGRESSIONI	Si tratta di un rischio legato alla presenza di utenti o familiari con possibili disturbi comportamentali. Possibilità di lesioni (fratture, contusioni ecc) a carico degli operatori durante lo svolgimento delle attività (Pronto Soccorso).
RISCHIO INCENDIO 	In tutti i luoghi di lavoro dell'Azienda USL di Parma sono presenti lavoratori specificamente formati alla lotta antincendio, che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione in caso di incendio. Le imprese esterne sono comunque invitate ad osservare quanto previsto dal D.M. 1-2-3 settembre 2021, in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali: - rispetto dell'ordine e della pulizia - informazione/formazione dei rispettivi lavoratori - controllo delle misure e procedure di sicurezza Occorrerà, in particolare evitare: • l'accumulo di materiali combustibili od infiammabili • l'ostruzione delle vie d'esodo • il bloccaggio delle porte tagliafuoco

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 10 di 17
---	--	----------------------

RISCHIO	NOTE
	• l'uso di sorgenti di innesco (saldature od uso di fiamme libere) o la realizzazione di aperture su componenti resistenti al fuoco. Si ricorda e si raccomanda di non bloccare le porte tagliafuoco dei compartimenti antincendio (ad es. degli ascensori, montacarichi, dei locali tecnici, del corridoi) con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura, con ciò vanificandone la funzione protettiva nei confronti di un'estensione dell'incendio.
RISCHIO MECCANICO 	Si tratta di un rischio schiacciamento legato alla presenza di ascensori o macchinari all'interno delle strutture. Si richiede la massima attenzione in caso di utilizzo di ascensori, montatettighe e montacarichi.
SPAZI CONFINATI 	In via generale per luogo confinato si intende un ambiente che possieda almeno le seguenti caratteristiche: - difficoltà di accesso/uscita (anche in relazione all'utilizzo di autoprotettori o altri dispositivi di salvataggio) - non progettato per la continua presenza lavoratori - si riscontrano al suo interno fattori di possibile accrescimento rapido dei rischi - insufficiente o difficoltà di aerazione/ventilazione naturale - presenza di agenti chimici pericolosi stoccati o introdotti dai lavoratori Si tratta di un rischio legato alla presenza di, intercapedini e cunicoli con presenza di impianti ai quali si può accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. Gli impianti fognari, di sollevamento delle acque reflue, e gli ambienti privi di aerazione sono in via cautelare da considerare sempre ambienti confinati con pericolo di inquinamento. Gli interventi nei luoghi confinati o con sospetto di inquinamento devono sempre essere preceduti da una comunicazione da parte del Referente della Sicurezza della RTI/RSPP dell'Impresa al Servizio che gestisce l'appalto, per un eventuale verbale della riunione di aggiornamento del DUVRI.
STRUTTURE E FABBRICATI	Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. Sono presenti all'interno delle strutture locali igienico-assistenziali idonei e riforniti di sufficienti mezzi ordinari per l'igiene della persona. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
LUOGHI DI LAVORO	L'organizzazione dei locali di lavoro è realizzata in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di lavoro. I luoghi di lavoro sono illuminati naturalmente e/o artificialmente, con luminosità sufficiente in relazione alle attività da svolgere. Le condizioni microclimatiche sono adeguate alla tipologia di lavoro svolto.
IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO	Gli impianti sono realizzati e sottoposti a manutenzione e verifica periodica secondo le disposizioni tecniche e normative vigenti. L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate ed ove necessario, sono stabilite le procedure specifiche. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi
LOCALI A RISCHIO SPECIFICO (DEPOSITI DI MATERIALI, DEPOSITI BOMBOLE, ARCHIVI, ECC.)	Sono in uso attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. L'accesso ai locali è riservato al solo personale autorizzato. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 11 di 17
--	--	----------------------

4. ISTRUZIONI GENERALI E PRECAUZIONI IN CASO DI INFORTUNIO A RISCHIO BIOLOGICO E CHIMICO

LE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE PIÙ FREQUENTI AGLI AGENTI BIOLOGICI SONO:

- puntura, taglio, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.

Comportamenti generali e precauzioni

- Avvertire il Responsabile e il Coordinatore dell'accesso nel reparto/servizio.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare.
- Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione con materiale biologico:

in caso di puntura o taglio

- aumentare il sanguinamento della lesione;
- detergere abbondantemente con acqua e sapone;
- disinfettare la ferita con prodotti in uso nei reparti. (Chiedere al personale di reparto).

in caso di contatto con mucosa orale

- lavare con acqua il viso e la bocca;
- risciacquare la bocca con abbondante acqua.

in caso di contatto con gli occhi

- lavare con acqua il viso e la bocca;
- risciacquare gli occhi con abbondante acqua.

in caso di contatto cutaneo

- lavare la zona con acqua e sapone;
- disinfettare la cute con prodotti in uso nei reparti (Chiedere al personale di reparto)

quindi

- informare il Coordinatore del reparto/servizio in cui si opera;
- recarsi al Pronto Soccorso generale
- presentare il certificato INAIL e il referto del Pronto Soccorso all'Ufficio Personale della Ditta di appartenenza;
- contattare il proprio Medico Competente e verificare la necessità di accertamenti sierologici.

LE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE PIÙ FREQUENTI AI PRODOTTI CHIMICI SONO:

- **Contatto** (pelle, occhi), con liquidi
- **Inalazioni** di vapori, aerosol che si sviluppano durante le lavorazioni

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 12 di 17
--	--	----------------------

Qualora gli operatori dovessero venire accidentalmente in contatto con prodotti chimici di proprietà del committente o di altre Ditte esterne presenti nella struttura dovranno essere osservate le seguenti indicazioni.

Comportamenti generali e precauzioni

- Avvertire il Responsabile e il Coordinatore del proprio accesso nel reparto/servizio interessato per gli interventi da eseguire.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione del Responsabile o del Coordinatore del reparto in cui si opera.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver seguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (osservare i simboli di pericolo e le informazioni contenute sull'etichetta dei prodotti).
- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (divieto di fumo, ecc.)
- Se è necessario l'ingresso in laboratorio accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Attenzione:

Se dovesse verificarsi un'esposizione accidentale a sostanze chimiche (inalazione vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) attivare la seguente procedura:

In caso di inalazione di vapori

- allontanare immediatamente l'operatore dalla zona inquinata
- favorire la respirazione di aria pulita
- accompagnarlo al pronto soccorso

In caso di contatto con parti del corpo

- lavare con abbondante acqua la parte esposta
- togliere gli indumenti inquinati
- in caso di lesioni alla cute, accompagnare l'esposto al pronto soccorso

In caso di contatto con gli occhi

- lavare gli occhi con abbondante acqua corrente
- accompagnarlo al pronto soccorso

L'accesso in tali zone è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Responsabile dell'Unità Operativa.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma

Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo
all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.

Pag. 13 di 17

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 14 di 17
--	---	----------------------

EMERGENZA INCENDIO E PRONTO SOCCORSO

All'interno dell'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma sono presenti lavoratori specificamente formati alla lotta antincendio, che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione in caso di incendio.

Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontrino situazioni di emergenza (ad es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) che non siano già state rilevate dal personale dell'Azienda, dovrà avvisare immediatamente il personale dipendente dell'AUSL di Parma presente.

Nel caso in cui non vi sia personale presente la ditta appaltatrice dovrà avvisare:

- il centralino unico aziendale componendo, il numero di telefono **0521-393111** (qualora si usi un telefono interno, il n° è il 6737) oppure il Reperibile del Servizio Attività Tecniche al n° 320-7983029;
- Il Centralino dell'Ospedale di Fidenza " Vaio " componendo, il numero di telefono 0524/515111 (qualora si usi un telefono interno, il n° è il 5111);
- mettersi a disposizione del personale "Addetto alla Gestione dell'Emergenza" e seguire le indicazioni impartite;
- seguire le indicazioni di esodo e raggiungere un luogo sicuro (all'aperto all'esterno dell'edificio).

Qualora sia necessario evacuare la struttura, ciò dovrà avvenire possibilmente senza ingombrare le vie d'esodo con ostacoli.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 15 di 17
--	--	----------------------

5. **NORME GENERALI DI SICUREZZA - RISCHIO RADIOLOGICO**

PRESCRIZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PRESENTI NEI RAPARTI DI RADIOLOGIA



I locali all'interno dei quali possono essere presenti fonti artificiali di radiazioni sono contrassegnati con il seguente segnale:
In ambiente sanitario le fonti pericolose di radiazioni ionizzanti sono costituite dagli apparecchi generatori di raggi X, dalle macchine acceleratrici di ioni e dai così detti "isotopi radioattivi", utilizzati a scopi diagnostici e terapeutici o anche di ricerca biomedica. Il maggior contributo deriva senza dubbio dall'uso delle macchine a raggi X per radiodiagnostica.

In Radiologia i rischi di esposizione sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno, mentre in Medicina Nucleare o in quei settori nei quali si manipolano sostanze radioattive non sigillate, il pericolo maggiore sta nella possibilità di contaminazione ed assimilazione per via orale, respiratoria o cutanea delle sostanze radioattive impiegate.

E', tuttavia, sempre possibile ottenere un'efficace protezione dalle radiazioni, purché siano opportunamente valutati i fattori che nella protezione assumono un'importanza determinante e che siano rigorosamente osservate le norme di sicurezza che tendono a realizzare condizioni di lavoro in cui non vengono superate le esposizioni raccomandate dalle vigenti leggi.

Nel caso dell'irradiazione esterna, in cui un organismo viene irradiato da una sorgente esterna più o meno vicino ad esso, la protezione può essere realizzata sia aumentando la distanza dalla sorgente, sia interponendo opportune schermature, sia diminuendo il tempo di esposizione.

In pratica le condizioni ottimali di lavoro si raggiungono mediante un'opportuna combinazione di questi tre fattori:

- tempo
- distanza
- schermature

Preme sottolineare che in radiologia diagnostica i rischi di esposizione sono esclusivamente legati al funzionamento delle apparecchiature, quindi quando non si stanno eseguendo indagini di tipo radiologico l'apparecchio non eroga radiazioni.

Anche nei locali all'interno dei quali vengono effettuando manipolazioni con sostanze radioattive il personale che non fa parte della struttura entra quando tutte le sorgenti sono state riposte negli appositi contenitori ed i banchi di lavoro sono stati puliti dai tecnici addetti alle manipolazioni.

Comunque, in quest'ultimo caso, le modalità di esposizione più frequenti sono:

- contatto (pelle, occhi),
- inalazione.

Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti radioattivi e quelli utilizzati per lo smaltimento, tutti contrassegnati dal simbolo precedente.

Norme precauzionali e comportamenti generali

Prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, concordare con i referenti dei lavori le modalità di esecuzione degli interventi ed operare tenendo conto dei rischi specifici presenti.

Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.

Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.

E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative

Applicare le norme igieniche basilari: evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, di mangiare, bere nel luogo di lavoro, o comunque, prima di essersi lavati accuratamente le mani.

Lavarsi sempre le mani dopo aver eseguito il lavoro.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 16 di 17
--	--	---------------

Coprire con cerotti o apposite medicazioni impermeabili eventuali graffi o lesioni cutanee.

Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull'etichetta dei prodotti) e comunque senza l'autorizzazione del responsabile/referente del reparto o servizio.

Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze radioattive e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, etc.)

Alcune note particolari:

Se è necessario l'ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze radioattive, accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuale. Se vi è spandimento di sostanze radioattive o in caso di incidenti, contattare immediatamente il Numero di Emergenza secondo le procedure definite dalle Aziende Sanitarie.

6. NORME GENERALI DI SICUREZZA IMPIANTO RISONANZA MAGNETICA

PRESCRIZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PRESENTI NEI LOCALI DI RISONANZA

Le norme seguenti si riferiscono a tutto il personale tecnico che acceda al sito per interventi non direttamente connessi alla manutenzione dell'apparecchiatura RM e al rabbocco dei criogeni. La presenza del campo magnetico statico impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO

PERMESSO DI LAVORO

1. Il datore di lavoro dell'impresa incaricata della manutenzione deve accertarsi dell'idoneità del proprio personale ad accedere alla sala esami. Tutti i lavoratori individuati per le operazioni di manutenzione presso il sito RM devono essere informati sui rischi specifici e sul comportamento da tenere nei suddetti locali. Tale informativa è a carico del datore di lavoro dell'impresa incaricata.
2. Non possono essere adibiti ad operazione nella zona ad accesso controllato:
 - a. portatori di pace-maker;
 - b. portatori di protesi dotate di circuiti elettronici;
 - c. portatori di protesi metalliche;
 - d. portatori di clips vascolari o preparati metallici posti in prossimità di strutture anatomiche vitali, schegge in materiale ferromagnetico.
3. L'esistenza di eventuali controindicazioni per il lavoratore verrà stabilita dal medico responsabile dell'impianto previa anamnesi del soggetto e compilazione del questionario preliminare per l'accesso alla sala esami. Anche i lavoratori con estesi tatuaggi con pigmenti ferromagnetici verranno attentamente valutati dal personale preposto.
4. Il personale tecnico deve astenersi dal compiere operazioni che non siano di propria pertinenza.
5. E' opportuno introdurre il minor numero possibile di attrezzi all'interno del sito RM.
6. Prima di accedere alla sala magnete è necessario:
 - a. depositare fuori dalla stessa ogni oggetto ferromagnetico e di supporto magnetico in proprio possesso (telefoni cellulari, chiavi, orologi, monete, spille, fibbie, carte e tessere magnetiche).
 - b. Togliere eventuali piercing presenti sul corpo ed eventuali apparecchi per l'udito, dentiere, protesi dentarie mobili, occhiali o lenti a contatto
 - c. Mostrare gli strumenti, attrezzature necessarie alle attività in sala magnete
7. E' vietato introdurre all'interno della sala magnete cassette porta attrezzi, bombole, saldatrici, martelli E' qualsiasi oggetto o utensile di lavoro in materiale ferromagnetico.
8. E' necessario prestare attenzione a non lasciar cadere piccoli oggetti di ferro quali viti, bulloni, rivetti e chiodi.
9. E' vietato introdurre nella sala esami apparecchiature elettroniche non autorizzate
10. Se ritenuto necessario, il personale di RM utilizzerà il metal detector portatile per eseguire un controllo del lavoratore prima dell'accesso alla sala esami.
11. Il lavoratore viene accompagnato dal personale di servizio all'interno della sala magnete e viene informato sulla possibilità e modalità di comunicazione con l'esterno in caso di necessità (interfono,

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Str. del Quartiere, 2/A 43100 Parma	Documento Informativo dei Rischi Aziendali relativo all'Ospedale di Vaio dell'Azienda USL di Parma.	Pag. 17 di 17
--	--	----------------------

sistema di allarme etc.).

12. Durante l'attività il lavoratore verrà costantemente controllato visivamente dal personale addetto.

13. Il personale addetto all'impianto vigilerà affinché tutti i percorsi all'interno del sito siano mantenuti sgombri da ostacoli.

7. NOTE CONCLUSIVE AL DOCUMENTO INFORMATIVO DEI RISCHI AZIENDALI RELATIVO ALL'OSPEDALE DI VAIO DELL'AZIENDA USL DI PARMA.

Ai fini di orientare la proposta di offerta di lavori e/o di prestazioni, da parte dell'Appaltatore di beni e/o di servizi le informazioni saranno dettagliate e coordinate, elaborando unico documento di valutazione dei rischi specifico che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, dopo l'aggiudicazione della gara di appalto ai fini della sottoscrizione del contratto.

La valutazione dei rischi generale è stata effettuata in Azienda, ai sensi dell'Art. 28 del Dlgs 81/08.

Deve essere cura della Ditta appaltatrice e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze delle attività del committente e dell'appaltatore si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio.

Si ricorda infine alla ditta appaltatrice:

- ***l'obbligo della valutazione dei rischi;***
- ***l'obbligo di fornire durante la "RIUNIONE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE", se prevista, le informazioni relative ai rischi da indotti e i requisiti tecnico-professionali.***
- ***l'obbligo di aderire a tutte le azioni di cooperazione e il coordinamento proposte.***

Data: 10 SETTEMBRE 2024

ALLEGATO 6

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE FORNITURA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CAMERA IPERBARICA PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DELL' OSPEDALE DI FIDENZA

SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso che:

- con atto n. del è stata indetta procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, in un unico lotto, per l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di una nuova Camera Iperbarica presso il Centro Iperbarico dell' Ospedale di Fidenza, per un importo a base d'asta pari a € 1.169.459,02 IVA esclusa.
- con decisione n. [indicare] del [indicare data] si prendeva atto dell'esito della gara, aggiudicando la fornitura alla ditta.....;
- la ditta aggiudicataria ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto;
- la ditta ha prestato cauzione definitiva per l'importo di € [indicare] tramite [indicare modalità: fidejussione, polizza n. ____ del ____; versamento in contanti etc.] a garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto;
- ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva è stata inviata a tutti i soggetti ivi indicati, in data [indicare data];
- la stazione appaltante ha richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", con prot.____ del _____ e che l'Azienda Sanitaria stipulante si riserva di risolvere il presente contratto qualora le verifiche da parte dell'ufficio competente ravvisino, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione contrattuale.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l'Azienda USL di Parma, di seguito denominata "Azienda contraente" rappresentata da, nato a (.....) il, tenuto conto dei poteri di cui (indicare l'atto) del, tale nominato con (indicare l'atto) del

E

l'Impresa con sede in via, n. - CAP – a (.....) – Codice Fiscale e P. IVA n., iscritta al Registro Imprese della CCIAA di al n. in data, di seguito denominata semplicemente “Impresa”, in persona del Sig. nato a (.....) il, in qualità di (Presidente, Amministratore, Procuratore,), nominato con atto del, come risulta dalla visura del Registro Imprese della CCIAA di n. del/procura notarile, a ministero del Notaio del Distretto notarile di, rilasciata da in data

si conviene e si stipula quanto segue:

Il presente contratto disciplina l'affidamento della fornitura per l'affidamento della progettazione, fornitura e posa in opera di una nuova Camera Iperbarica presso il Centro Iperbarico dell'Ospedale di Fidenza, per un importo a base d'asta pari a € 1.169.459,02 IVA esclusa.

L'affidamento comprende l'esecuzione dell'appalto descritto nel Capitolato Speciale, Disciplinare di gara e documenti allegati, ed offerta presentata.

Ai fini dell'esatta individuazione e disciplina dell'oggetto del presente contratto, le parti fanno riferimento agli elaborati di gara e precisamente:

- a) Capitolato Speciale
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati
- c) Documentazione tecnica ed offerta economica della ditta affidataria
- d) Atto di aggiudicazione definitiva

I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché materialmente non allegati allo stesso.

Per il dettaglio delle condizioni economiche di fornitura si rinvia ai contenuti del documento allegato al presente contratto (allegato n.____).

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo, il

seguente conto corrente:, aperto presso
..... L'Impresa evidenzia che le persone delegate ad operare su tale conto sono le seguenti:
....., nato a (.....) il - Codice Fiscale
.....;
....., nato a (.....) il - Codice Fiscale
.....

Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, da comunicarsi preventivamente all'Azienda contraente. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione deve essere espressamente inserita, a pena di nullità, nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG.

L'Impresa, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda contraente e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

SICUREZZA SUL LAVORO

Disposizioni in ordine alla sicurezza del lavoro:

In applicazione del disposto di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, le parti allegano al presente contratto:

- a) Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
- b) Piano di emergenza generale dell'Azienda USL di Parma e Regolamento ditte Terze (per AOUPR)

La ditta aggiudicataria si impegna, anche in corso di esecuzione contrattuale, a collaborare con la committente in caso di necessità di integrazione o modifica del DUVRI.

EMISSIONE ORDINI E FATTURE ELETTRONICI

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, devono essere emessi, dalle Aziende Sanitarie, a far tempo dal 30 giugno 2016, ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data, il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa le ditte possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici, che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER, all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione".

La fatturazione dovrà essere corrispondente agli ordini emessi dall'Azienda, ed avvenire a seguito della consegna dei beni stessi, con pagamento a seguito di collaudo positivo.

AI fini della regolare liquidazione e pagamento delle fatture emesse a fronte della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà inviare il DDT con riferimento al n. di ordine. Per tale invio dovrà essere contattata la referente aziendale (tel 0521/703548 – email @ao.pr.it).

PAGAMENTI

Il pagamento verrà eseguito ai sensi del D.Lgs. 192/2012 D.M. 55 del 03/04/2013

In particolare i pagamenti saranno disposti entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

L'accertamento dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura delle prestazioni rese.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia insorgente fra le parti, in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di PARMA

SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e le eventuali spese di registrazione del presente contratto saranno a carico dell'aggiudicatario. Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

Letto approvato e sottoscritto.

_____ (luogo), _____ (data)

_____ (firma)

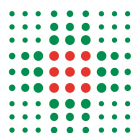
Il Direttore del Servizio Acquisizione Beni

Dr.ssa Michela Boschi _____

_____ (firma)

Il Legale Rappresentante della ditta _____

Dr./Dr.ssa _____



ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

l'**Azienda USL di Parma**, con sede in Parma, Strada del Quartiere 2/a, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*

PREMESSO CHE

- per l'esecuzione del contratto principale e per il compimento delle attività conseguenti, l'operatore è chiamato ad eseguire necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **Regolamento** o **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il citato articolo prevede, altresì, che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- per l'ambito di attribuzioni, funzioni, competenze ed evidenze, l'operatore, sottoscrivendo il contratto principale, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- l'operatore presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:

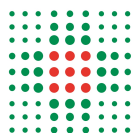
NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

FRESENIUS MEDICAL CARE spa

ART. 1 - OGGETTO

1. L'operatore è designato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** per lo svolgimento delle attività di trattamento necessarie, non eccedenti e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto principale. Pertanto, è autorizzato a trattare, per conto del Titolare, tipi di dati personali riferiti alle categorie di interessati e per le finalità di seguito indicate.

2. Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere in grado di offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.



3. Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore applicabile al trattamento dei dati personali.

ART. 2 – MATERIA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Le operazioni di trattamento autorizzate sono:
 - **RACCOLTA** (acquisizione dei dati)
 - **REGISTRAZIONE** (memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto)
 - **ORGANIZZAZIONE** (classificazione dei dati secondo un metodo prescelto)
 - **STRUTTURAZIONE** (distribuzione dei dati secondo schemi precisi)
 - **CONSERVAZIONE** (mantenere memorizzati i dati su un qualsiasi supporto)
 - **ESTRAZIONE** (estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati)
 - **CONSULTAZIONE** (lettura dei dati, anche mediante visualizzazione)
 - **USO** (attività generica che ricopre qualsiasi tipo di impiego dei dati)
 - **RAFFRONTO** (confronto tra dati, sia in conseguenza di elaborazione che di selezione o di consultazione)
 - **INTERCONNESSIONE** (utilizzo di più banche dati attraverso l'impiego di strumenti elettronici)
 - **CANCELLAZIONE** (eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici)
 - **DISTRUZIONE** (eliminazione definitiva ed irreversibile di dati)
 - **ELABORAZIONE** (modifica sostanziale dei dati originari)
 - **SELEZIONE** (individuazione di determinati dati nell'ambito di gruppi di dati già memorizzati)

Dette operazioni possono essere compiute con o senza l'ausilio di strumenti elettronici secondo le modalità convenute nel contratto principale.

2. Il trattamento persegue le finalità di **assistenza tecnica e manutenzione apparecchiature**, come meglio specificato nel contratto principale.

ART. 3 – TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI E CATEGORIE DI INTERESSATI

Possono essere oggetto di trattamento i dati personali

- dati anagrafici comuni che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (es. nome, cognome, residenza, domicilio) e/o l'identificazione indiretta (es. codice fiscale, numero di tessera sanitaria, indirizzo IP, numero di targa, indirizzo e-mail, numero di telefono)
- dati relativi alla salute

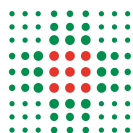
riferiti a **pazienti (assistiti o assistibili)**.

ART. 4 – OBBLIGHI

1. Il Responsabile tratta i dati personali per conto del Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e minimizzazione, evitando in particolare duplicazioni non necessarie di dati ed osservando scrupolosamente i principi applicabili al trattamento dei dati e le istruzioni impartite e contenute nel presente atto o in atti successivi.

2. Il Responsabile tratta i dati personali nell'ambito del territorio UE. Qualora necessiti che il trattamento sia eseguito, anche parzialmente, in un Paese terzo (extra UE), ne darà immediata comunicazione al Titolare per convenire le garanzie che lo stesso richiederà in funzione del luogo in cui il trattamento sarà svolto. Se il Responsabile sarà tenuto ad effettuare un trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trasferimento al fine di ottenere autorizzazione, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

3. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni



impartite e consente l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di *audit* effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

4. Il Responsabile si impegna altresì: a) ad effettuare, su richiesta del Titolare, almeno annualmente un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare ed alle conseguenti risultanze; b) a realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto; c) ad informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato o qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi la normativa relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell'Autorità di Controllo.

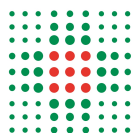
5. Il Responsabile, per i casi contemplati all'articolo 37 del Regolamento, qualora rientri tra i soggetti obbligati a designare un Responsabile della Protezione dei Dati, opera avvalendosi di tale figura e comunica al Titolare i dati di contatto.

ART. 5 - MISURE DI SICUREZZA

1. Il Responsabile adotta e mantiene misure tecniche ed organizzative adeguate atte ad assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità dei dati personali trattati e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati, tenendo conto della tipologia delle operazioni di trattamento demandate, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile. Al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, il Responsabile si impegna inoltre ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire che: a) i locali in cui siano eventualmente trattati conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi; b) sia predisposta una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali; c) siano adottate misure di sicurezza consistenti in tecniche di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità; d) sia predisposto e mantenuto aggiornato il registro delle attività di trattamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega.

2. Il Responsabile garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali, non tratti tali dati se non sia stato istruito in tal senso. In particolare, garantisce che le operazioni di trattamento demandate saranno eseguite esclusivamente e limitatamente da personale previamente autorizzato con specifico atto e si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.

ART. 6 - VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (CD. DATA BREACH)



1. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare (utilizzando l'allegato MODULO), senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trattati ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

ART. 7 - VALUTAZIONE D'IMPATTO (CD. DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT O DPIA)

1. Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare ogni elemento utile all'effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, sia che essa sia obbligatoria o facoltativa, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest'ultimo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.

ART. 8 - RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ED ISTANZE DEGLI INTERESSATI

1. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest'ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità Giudiziaria che riguardino le operazioni di trattamento dei dati personali demandate.

2. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna ad assistere quest'ultimo nell'adempimento degli obblighi relativi ad eventuali istanze per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati ed a fornire ogni informazione e/o documento utile entro 24 ore dalla richiesta.

ART. 9 - SUB-RESPONSABILI

1. Il Responsabile che intenda affidare ad un soggetto tutta o parte dell'attività di trattamento oggetto del contratto principale (anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi *in cloud*), non può ricorrere ad altro Responsabile (cd. sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.

2. In caso di autorizzazione, il Responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico, impone su tale altro Responsabile del trattamento gli stessi obblighi e garanzie contenuti nel presente atto in modo tale che il trattamento soddisfi comunque i requisiti del Regolamento. Al Titolare è riconosciuto comunque il diritto di richiedere ed ottenere copia dell'accordo intercorrente col sub-responsabile (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso) e sottoporlo ad *audit*.

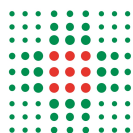
3. Il Responsabile conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità per l'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ

1. Il Responsabile si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo o onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità derivanti da eventuali inadempimenti o inosservanze delle istruzioni di cui al presente atto o di ulteriori istruzioni eventualmente inviate per iscritto. Il Responsabile risponde quindi dei danni subiti dal Titolare a causa della violazione di quanto indicato dal presente atto o con le sue successive modifiche nonché di quanto comunque previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 11 - DURATA

1. La presente nomina è valida fino alla cessazione, per qualunque motivo, del contratto principale o, comunque, del servizio previsto dallo stesso, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo, fatto salvo il maggior tempo strettamente necessario al compimento di attività amministrativa e gestionale correlata (rendicontazione, verifica, controllo).



2. Anche successivamente alla cessazione o revoca del contratto principale o del servizio, il Responsabile ed i soggetti dei quali si avvale (collaboratori, sub-responsabili) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui dati ed informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in occasione delle operazioni di trattamento eseguite.

ART. 12 - RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che ne preveda la conservazione, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e dovrà provvedere all'immediata restituzione dei dati trattati ed alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non esistono copie.

2. Eventuali copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non destinati alla comunicazione o alla diffusione.

3. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

4. In deroga a quanto indicato ai punti precedenti, il Responsabile dovrà conservare detti dati nel caso ciò sia previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato fino al termine imposto dalla normativa.

ART. 13 - CONTROLLI

1. Il Titolare si riserva, anche tramite verifiche periodiche, di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati e sul rispetto delle istruzioni impartite.

2. Il Responsabile dovrà consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, periodiche verifiche circa l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e il rispetto della normativa e delle disposizioni impartite dal Titolare stesso.

Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

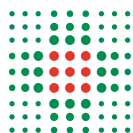
1. Resta inteso che qualora il Responsabile determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del Regolamento, sarà considerato autonomo Titolare del trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità. Il mancato rispetto delle indicazioni da parte del Responsabile, che può costituire elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale con il Titolare, pone il Responsabile nella condizione di autonomo Titolare del trattamento, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità derivante da eventuali violazioni delle disposizioni vigenti.

2. Il Titolare si riserva di modificare o integrare il presente atto di nomina per quanto necessario, anche nel caso di intervenute modifiche della normativa.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù del contratto principale.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.



Parma, _____

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Legale Rappresentante

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

"Azienda USL di Parma"

*Il Legale Rappresentante
(o suo delegato)*

SEGNALAZIONE DI UN SOSPETTO CASO DI **DATA BREACH** ESTERNO

subito dal Responsabile del trattamento
che esegue operazioni di trattamento per conto dell'AUSL di Parma

Data _____

Indirizzo PEC:

databreach@pec.ausl.pr.it

Ditta _____ contatto DPO (se nominato) _____

Nome, Cognome e recapito telefonico del soggetto che segnala l'episodio:

Denominazione della/e banca/banche dati oggetto di *data breach* e breve descrizione della violazione dei dati personali ivi trattati:

Quando si è verificata la violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati?

- ☐ il _____
- ☐ tra il _____ ed il _____
- ☐ in un tempo che non è ancora stato possibile determinare
- ☐ è possibile che sia ancora in corso

Dove e come è avvenuta la violazione dei dati? (Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili):

Modalità di esposizione al rischio (compilare solo se a conoscenza): _____

Tipo di violazione:

- ☐ Distruzione (i dati non sono più sui sistemi e non li ha neppure l'autore della violazione)
- ☐ Perdita
- ☐ Modifica
- ☐ Divulgazione non autorizzata
- ☐ Accesso non autorizzato
- ☐ Altro: _____

Dispositivo oggetto della violazione:

- ☐ Computer
- ☐ Rete
- ☐ Dispositivo mobile
- ☐ File o parte di un file
- ☐ Strumento di *backup*
- ☐ Documento cartaceo
- ☐ Campione
- ☐ Altro: _____

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione (*compilare solo se a conoscenza*):

Quante persone sono state colpite dalla violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati?

- ☐ N. persone _____
- ☐ Circa persone _____
- ☐ Un numero (ancora) sconosciuto di persone

Che tipo di dati sono oggetto di violazione?

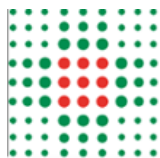
- ☐ Dati anagrafici/codice fiscale
- ☐ Dati di accesso e di identificazione (*username, password, customer ID*, altro)
- ☐ Dati relativi a minori
- ☐ Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- ☐ Dati personali relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona
- ☐ Dati giudiziari
- ☐ Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici
- ☐ Ancora sconosciuto
- ☐ Altro: _____

Livello di gravità della violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati?

- ☐ Basso/trascurabile
- ☐ Medio
- ☐ Alto
- ☐ Molto alto

Misure tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione:

Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte per contenere la violazione dei dati e prevenire simili violazioni future?



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0067969
DATA: 18/10/2022
OGGETTO: PRIVACY - Indicazioni operative per il trasferimento dei dati personali in Paesi terzi.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Massimo Fabi

CLASSIFICAZIONI:

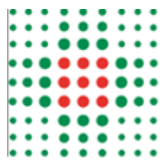
- [01-01-11]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0067969_2022_Lettera_firmata.pdf:	Fabi Massimo	3EBF14EAC49DEE3265DC8981A0260037 7EAF021CE1A010A970EDAC611E59C342
PG0067969_2022_Allegato1.pdf:		572B17E7A8A034BBD8A6CA0901EEDB85 25819834AD6241EFC16B3B4C0462AE31



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Il Commissario Straordinario

Dr. Massimo Fabi

Direttori dei Distretti

Servizio Interaziendale Tecnologie
dell'Informazione

Dipartimento Interaziendale Risorse
Umane

DIPARTIMENTO Assistenza Integrata-
Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche

DIPARTIMENTO Assistenza
Farmaceutica

DIPARTIMENTO Sanita' Pubblica

PRESIDIO OSPEDALIERO Aziendale

Servizio Logistica E Gestione
Amministrativa Lavori Pubblici

E p.c.

DIREZIONE SANITARIA Aziendale

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Aziendale

Carmela Giannino - Sviluppo ed Integr.
dei Processi Amm.vi/Trasparenza e
Integrita'

OGGETTO: PRIVACY - Indicazioni operative per il trasferimento dei dati personali in Paesi terzi.

Gent.issimi,

Con la presente si trasmettono le indicazioni operative di cui all'oggetto elaborate dalla Responsabile della Protezione dei Dati aziendale dott.ssa Filomena Polito e messe a disposizione dell'Azienda.

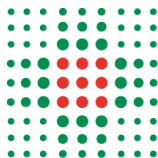
Tali indicazioni forniscono un supporto operativo alle strutture e agli uffici interessati a qualunque titolo da attività contrattuali/convenzionali/altre che possano comportare, in ragione delle specifiche caratteristiche, un trasferimento di dati personali (anche previa pseudonimizzazione) in un Paese Terzo al di fuori dallo

Direzione Generale

Strada del Quartiere 2/a- 43100 Parma
T. + 39.0521 393505/7 - F. +39.0521282393
DirGenSegreteria@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Spazio Economico Europeo – SEE (ossia al di fuori di Unione Europea + Norvegia, Liechtenstein, Islanda, nonché Svizzera).

In assenza di specifica normativa di settore o di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea (reperibili aggiornate su <https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero>) che legittimi il trasferimento in Paese terzo, infatti, l'Azienda in qualità di Titolare, per il tramite dei soggetti interni delegati, dovrà avvalersi, inserendole negli atti o con atto separato, delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione Europea con decisione n. 914/2021 che costituiscono parte integrante delle indicazioni.

Si distinguono due ipotesi di trasferimento:

- trasferimento di dati personali in Paese terzo da **Titolare del trattamento a Titolare del trattamento** (s.v. allegato punto 2.1), nel caso in cui i rapporti tra il soggetto terzo e questa Azienda Ospedaliero-Universitaria (esportatore) siano stati orientati in un'ottica di autonoma titolarità ex art. 4, par. 7 Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR);
- trasferimento di dati personali in Paese terzo da **Titolare del trattamento a Responsabile del trattamento** (s.v. allegato punto 2.2), già nominato, o da nominarsi, ex art. 28 GDPR, per l'effettuazione di attività di trattamento "per conto" di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Nei suddetti casi, la normativa comunitaria impone un'adeguata formalizzazione dei rapporti tra le parti nonché l'adozione di misure tecniche ed organizzative, di cui sono fornite esemplificazioni nel documento allegato, volte ad assicurare agli interessati le medesime garanzie di protezione previste per i trattamenti di dati personali effettuati all'interno dell'Unione Europea.

Si invitano pertanto le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione delle "*Indicazioni*" allegate tra i propri collaboratori nonché a vigilare sul puntuale utilizzo degli strumenti predisposti dalla Responsabile per la Protezione dei Dati in relazione alle diverse ipotesi di trasferimento di dati personali eventualmente previste per i rispettivi ambiti di attività.

La Responsabile della Protezione dei Dati, per il tramite del Referente aziendale privacy, resta disponibile a fornire eventuali chiarimenti in caso di particolari esigenze riscontrate nel corso dell'attività.

Certi dell'osservanza delle disposizioni impartite, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Allegato 1 estratto prot. 67245 del 14 ottobre 2022

Firmato digitalmente da:

Massimo Fabi
(Commissario Straordinario)

Responsabile procedimento:
Carmela Giannino

Direzione Generale

Strada del Quartiere 2/a- 43100 Parma
T. + 39.0521 393505/7 - F. +39.0521282393
DirGenSegreteria@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



INDICAZIONI OPERATIVE PER IL TRASFERIMENTO DATI PERSONALI IN PAESI TERZI



COMPLIANCE OFFICER E DATA PROTECTION
di Polito dott.ssa Filomena

INDICE

1. PREMESSA	2
2. INDICAZIONI OPERATIVE	2
2. 1. MODULO PER TRASFERIMENTO IN PAESI TERZI DI DATI PERSONALI DA TITOLARE DEL TRATTAMENTO A TITOLARE DEL TRATTAMENTO (ALL1)	3
2. 2. MODULO PER TRASFERIMENTO IN PAESI TERZI DI DATI PERSONALI DA TITOLARE DEL TRATTAMENTO A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (ALL2).....	3



1. PREMESSA

Sempre più spesso ricorre la possibilità che le aziende del Servizio Sanitario Nazionale abbiano rapporti con Società multinazionali, Enti ed Associazioni Internazionali od altri Organismi con sede principale in Paesi Terzi (paesi extra UE).

Nel caso in cui tali Organismi offrano servizi, forniscano beni, propongano studi scientifici o farmacologici od altre prestazioni per le quali sia necessario un Trasferimento di Dati Personali verso il Paese Terzo (Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE, ossia UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda), siano essi relativi a Pazienti, Dipendenti o ad altre categorie di Interessati, è necessario che il Titolare adotti misure volte ad assicurare che nel Paese Terzo siano confermate le medesime garanzie di protezione dei Dati previste dal Regolamento UE 679/2016. In tal senso il Regolamento stesso prevede il Trasferimento di Dati Personali che sono o saranno oggetto di un trattamento nel Paese Terzo di destinazione e prevede anche rigorose condizioni e deroghe per consentire tale Trasferimento.

I principi generali per il trasferimento in Paesi Terzi sono disciplinati nel Capo V agli artt. 45, 46 e 47 che prevedono, in sintesi:

- che il Paese Terzo rientri nell'elenco dei Paesi riconosciuti dall'U.E. come adeguati alla normativa europea ai sensi dell'articolo 45;

- oppure che in mancanza della decisione di adeguatezza l'Organismo "Importatore" dei Dati, fornisca adeguate garanzie attraverso la sottoscrizione di Clausole Contrattuali da stipulare con "l'Esportatore" (l'Ente del SSN) Titolare del Trattamento che prevedano "diritti azionabili e mezzi di ricorso per l'interessato" di cui all'articolo 46;

- oppure che Il Gruppo Imprenditoriale importatore dei Dati Personali abbia adottato Norme Vincolanti d'Impresa coerenti con le prescrizioni di cui all'articolo 47.

La Commissione Europea, il 4 giugno 2021, ha emanato la Decisione n. 914/2021 con la quale individua, ai sensi della lettera c) dell'articolo 46 , paragrafo 2, lettera C, le Clausole Contrattuali Tipo che devono essere stipulate tra le parti attraverso uno specifico contratto oppure attraverso l'introduzione in un contratto più ampio.

2. INDICAZIONI OPERATIVE

Al fine di fornire uno strumento utile per supportare gli uffici preposti alla stipula dei contratti sono stati predisposti n.2 distinti moduli che dovranno essere utilizzati dall'Azienda a seconda del caso specifico e sempre nell'ottica di facilitare i vari settori coinvolti.

Di seguito si riassumono le modalità di utilizzo corredate con alcuni esempi

2. 1. MODULO PER TRASFERIMENTO IN PAESI TERZI DI DATI PERSONALI DA TITOLARE DEL TRATTAMENTO A TITOLARE DEL TRATTAMENTO (ALL1)

Questo modulo deve essere utilizzato nel caso in cui l'Azienda Sanitaria, Titolare del Trattamento, presso cui sono stati originariamente raccolti i Dati ("Esportatore") ha necessità di trasferire i Dati Personali ad altro soggetto stabilito in un Paese Terzo, che riveste anch'esso il ruolo di autonomo Titolare. A titolo esemplificativo si pensi ad uno Studio farmacologico in cui il Promotore (o lo Sponsor) sia stabilito negli Stati Uniti (Paese terzo) ed il Protocollo di Studio preveda l'autonoma Titolarità del Trattamento da parte di tutti i partecipanti allo Studio stesso.

Il Modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà avere le caratteristiche di un "contratto" contenente le Clausole Contrattuali, oppure lo stesso potrà essere introdotto integralmente nel contratto che disciplina gli specifici rapporti intercorrenti con la parte stabilita nel Paese terzo, per esempio nel Contratto dello Studio Farmacologico stipulato con il Promotore.

Nel caso in cui la scelta vertesse sulla stipula di uno specifico Contratto, dovrà essere chiaramente identificato il contratto originario che disciplina la fornitura del servizio e dovrà essere considerata la possibilità che sia dovuta l'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente.

2. 2. MODULO PER TRASFERIMENTO IN PAESI TERZI DI DATI PERSONALI DA TITOLARE DEL TRATTAMENTO A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (ALL2)

Questo modulo deve essere utilizzato nel caso in cui l'Azienda Sanitaria, Titolare del Trattamento, presso cui sono stati originariamente raccolti i Dati, trasferisca i Dati Personali ad altro soggetto stabilito in un Paese Terzo, formalmente individuato (con Contratto di Nomina) Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, affinché effettui un Trattamento o parte di un Trattamento per conto del Titolare stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si pensi all'affidamento di un servizio di manutenzione di una complessa apparecchiatura elettromedicale (RMN, TAC, Acceleratori Lineari, ecc.) ad una società multinazionale con sede negli Stati Uniti (Paese terzo) e tale attività preveda la possibilità di accedere, anche occasionalmente ed anche via web, alle informazioni memorizzate nel Software di gestione dell'apparecchiatura elettromedicale.

Anche in questo caso il Modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà avere le caratteristiche di un "contratto" contenente le Clausole Contrattuali oppure le stesse potranno essere introdotte nel contratto da stipulare con la parte stabilita nel Paese terzo; per esempio, nel Contratto Manutenzione o nel Contratto o Atto di nomina del Responsabile del Trattamento.

Nel caso in cui la scelta vertesse sulla stipula di uno specifico Contratto, dovrà essere chiaramente identificato il contratto originario che disciplina la fornitura del servizio e dovrà essere considerata la possibilità che sia dovuta l'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente.

Cascina, li 8 settembre 2022

Il Responsabile della Protezione dei dati personali

Filomena Polito

3

ALL.1 TRASFERIMENTO DATI PERSONALI IN PAESI TERZI DA TITOLARE DEL TRATTAMENTO A TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Questo modulo prevede la possibilità che il Titolare del Trattamento presso cui sono stati originariamente raccolti i Dati Trasferisca i Dati Personali ad altro soggetto stabilito in un Paese Terzo, che rivesta anch'esso il ruolo di autonomo Titolare. A titolo esemplificativo si pensi ad uno Studio farmacologico in cui il Promotore sia stabilito negli Stati Uniti (in un Paese terzo) ed il Protocollo di Studio preveda l'autonoma Titolarità del Trattamento da parte di tutti i partecipanti allo Studio stesso.

Dovrà essere compilato il modulo sottostante quale specifico "contratto" contenente le Clausole Contrattuali Tipo, oppure lo stesso potrà essere introdotto integralmente nel contratto da stipulare con la parte stabilita nel Paese terzo (per esempio nel Contratto dello Studio Farmacologico).

PREMESSA

Il Regolamento UE 679/2016 prevede la possibilità di trasferire Dati Personali che sono o saranno oggetto di un trattamento nel Paese Terzo di destinazione esclusivamente nel rispetto delle condizioni e deroghe del Capo V.

Pertanto il trasferimento dei dati personali può avvenire solo ed esclusivamente se:

- Il Paese Terzo garantisce un livello di protezione dei dati adeguato, riconosciuto tramite Decisione della Commissione Europea. Al riguardo è stato predisposto un dettagliato elenco di "Paesi Adeguati" (art. 45);
- In mancanza della decisione di adeguatezza di cui all'art. 45 l'Importatore ha fornito garanzie adeguate attraverso Clausole Contrattuali che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso per l'Interessato che siano effettivi (art. 46).

Possono essere considerate garanzie adeguate, senza specifica Autorizzazione del Garante:

- gli strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici (art. 46, par. 2, lett. a);
- le norme vincolanti d'impresa (art. 46, par. 2, lett. b)
- le clausole tipo (art. 46, par. 2, lett. c e lett. d)
- i codici di condotta (art. 46, par. 2, lett. e)
- i meccanismi di certificazione (art. 46, par. 2, lett. f)

previa autorizzazione del Garante:

- le clausole contrattuali ad hoc (art. 46, par. 3, lett. a)
- gli accordi amministrativi tra autorità o organismi pubblici (art. 46, par. 3, lett. b)
- Il Gruppo Imprenditoriale importatore dei Dati Personali abbia adottato Norme Vincolanti d'Impresa coerenti con le prescrizioni di cui all'art. 47;
- In assenza delle citate condizioni, è possibile trasferire i dati personali in base alle deroghe, previste in particolari casi dall'art. 49 del Regolamento UE 2016/679.

Il presente documento riguarda le Clausole Contrattuali di cui all'art. 46, su cui la Commissione Europea, il 4 giugno 2021, ha emanato la Decisione n. 914/2021 con la quale individua le Clausole Contrattuali Tipo che devono essere stipulate tra le parti attraverso uno specifico contratto oppure attraverso l'introduzione in un contratto più ampio.

NOTA ESPLICATIVA:

Deve essere possibile distinguere chiaramente le informazioni applicabili a ciascun trasferimento o a ciascuna categoria di trasferimenti e, a tale riguardo, determinare i ruoli rispettivi delle parti quali esportatori e/o importatori. Non occorre per forza compilare e firmare appendici distinte per ciascun trasferimento/categoria di trasferimenti e/o rapporto contrattuale laddove tale trasparenza possa essere garantita con un'unica appendice. Tuttavia, ove necessario per assicurare una sufficiente chiarezza, dovrebbero essere utilizzate appendici distinte.

DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nel presente documento ha il medesimo significato delle “DEFINIZIONI” descritto nell’art. 4 del Regolamento che per maggior chiarezza di seguito si riassume

DATO PERSONALE qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

TRATTAMENTO qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

TITOLARE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di **REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI** Garante per la protezione dei dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

RESPONSABILE persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

SUBRESPONSABILE persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del responsabile del trattamento

RAPPRESENTANTE la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; (C80)

INTERESSATO persona fisica cui si riferiscono i dati

PAESE TERZO Paese extra UE

TRASFERIMENTO trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale

CONSIDERATO CHE:

A. LE PARTI

Le parti di seguito indicate, in riferimento al contratto sottoscritto il _____ per
(individuare inequivocabilmente il contratto in essere tra le
parti) _____, stipulano le
seguenti Clausole Contrattuali per legittimare il Trasferimento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 46
del Regolamento UE 2016/679:

L'ESPORTATORE

Azienda Sanitaria, in qualità di Titolare del Trattamento, con sede in Italia,

città, cap _____

Via _____ n. ____

Mail _____

pec _____

in persona del proprio Legale Rappresentante Dott. _____ Direttore
Generale, nel rispetto delle presenti Clausole Contrattuali per lo svolgimento delle attività di
Trattamento di seguito indicate nella sezione "B - DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO" Trasferisce i
Dati Personali meglio descritti in seguito,

ALL'IMPORTATORE

Azienda, in qualità di Importatore Titolare del Trattamento, con sede in

città, cap _____ Via _____ n. ____

Mail _____ pec _____

Data Protection Officer _____

Città, cap _____ Via _____ n. ____

Mail _____ pec _____

Rappresentante in Italia (art. _____ Regolamento UE 2016/679)

Città, cap _____

Via _____ n. ____

Mail _____

pec _____

in persona del proprio Legale Rappresentante Dott. _____
_____(inserire qualifica es. Direttore, amministratore delegato ecc.), nel
rispetto delle presenti Clausole Contrattuali, per lo svolgimento delle attività di Trattamento di
seguito indicate nella sezione "B - DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO" Importa i Dati Personali
meglio descritti in seguito,

B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trasferiti ...

Categorie di dati personali trasferiti ...

Dati sensibili trasferiti (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari....

La frequenza del trasferimento (ad esempio se i dati sono trasferiti come evento singolo o su base continua)

...

Natura del trattamento...

Finalità del trasferimento dei dati e dell'ulteriore trattamento...

Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo...

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento...

C. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Piazza Venezia, 11- 00187 ROMA

MAIL: protocollo@gpdp.it

PEC: protocollo@pec.gpdp.it

D. MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in termini specifici (e non generici). Si veda anche la nota esplicativa nelle premesse, in particolare riguardo alla necessità di indicare chiaramente quali misure si applicano a ciascun trasferimento/insieme di trasferimenti.

Descrizione delle misure tecniche e organizzative messe in atto dal o dagli importatori (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

[Esempi di possibili misure:

misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali

misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento

misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

misure di identificazione e autorizzazione dell'utente

misure di protezione dei dati durante la trasmissione

misure di protezione dei dati durante la conservazione

misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati

misure per garantire la registrazione degli eventi

misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita

misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica

misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti

misure per garantire la minimizzazione dei dati

misure per garantire la qualità dei dati

misure per garantire la conservazione limitata dei dati

misure per garantire la responsabilità

misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento e, per i trasferimenti da un responsabile del trattamento a un sub-responsabile del trattamento, all'esportatore

CLAUSOLE CONTRATTUALI

SEZIONE I

Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione

- a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)¹ in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.
- b) Le parti:
- i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, di cui alla sezione “A” del “Considerato che” (di seguito «esportatore»), e
 - ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall’esportatore, direttamente o indirettamente tramite un’altra entità anch’essa parte delle presenti clausole, di cui alla sezione “A” del “Considerato che” (di seguito «importatore»)
- hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»).
- c) Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali meglio specificato alla sezione “B” del “Considerato che”
- d) La Premessa e le Considerazioni costituiscono parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 2 - Effetto e invariabilità delle clausole

- a) Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili

¹ Qualora l’esportatore sia un responsabile del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un’istituzione o di un organo dell’Unione in qualità di titolare del trattamento, l’utilizzo delle presenti clausole quando è fatto ricorso a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile del trattamento) non soggetto al regolamento (UE) 2016/679 garantisce anche il rispetto dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39), nella misura in cui le presenti clausole e gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 sono allineati. Si tratta, in particolare, del caso in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si basano sulle clausole contrattuali tipo incluse nella decisione 2021/915.

del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

b)Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 3 - Terzi beneficiari

a)Gli interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:

i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7;

ii)clausola 8 - modulo uno: clausola 8.5, lettera e), e clausola 8.9, lettera b); modulo due: clausola 8.1, lettera b), clausola 8.9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre: clausola 8.1, lettere a), c) e d), e clausola 8.9, lettere a), c), d), e), f) e g); modulo quattro: clausola 8.1, lettera b), e clausola 8.3, lettera b);

iii) clausola 9 - modulo due: clausola 9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre: clausola 9, lettere a), c), d) ed e);

iv) clausola 12 - modulo uno: clausola 12, lettere a) e d); moduli due e tre: clausola 12, lettere a), d) e f);

v) clausola 13;

vi) clausola 15.1, lettere c), d) ed e);

vii) clausola 16, lettera e);

viii)clausola 18 - moduli uno, due e tre: clausola 18, lettere a) e b); modulo quattro: clausola 18.

b)La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4 - Interpretazione

a)Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.

b)Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

c)Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5 - Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 6 - Descrizione dei trasferimenti

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati alla sezione “B” del “Considerato che”

Clausola 7 — Facoltativa - Clausola di adesione successiva

- a) Un'entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando il presente modulo e sottoscrivendolo
- b) Una volta compilato e sottoscritto il presente modulo in ogni sua parte, l'entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione di cui alla sezione “A” del “Considerato che”
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II — OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8 - Garanzie in materia di protezione dei dati

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

8.1. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui alla sezione “B” del “Considerato che”. Può trattare i dati personali per un'altra finalità soltanto:

- i) se ha ottenuto il consenso preliminare dell'interessato;
- ii) se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; o
- iii) se il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

8.2. Trasparenza

a) Per consentire agli interessati di esercitare effettivamente i propri diritti in conformità della clausola 10, l'importatore li informa, direttamente o tramite l'esportatore, circa:

- i) la sua identità e i suoi dati di contatto;
- ii) le categorie di dati personali trattati;

- iii) il diritto di ottenere una copia delle presenti clausole;
 - iv) qualora intenda trasferire successivamente i dati personali a terzi, il destinatario o le categorie di destinatari (ove opportuno al fine di fornire informazioni significative), la finalità del trasferimento successivo e il motivo dello stesso in conformità della clausola 8.7.
- b) La lettera a) non si applica se l'interessato dispone già delle informazioni, anche quando tali informazioni sono già state fornite dall'esportatore, o se la comunicazione delle informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato per l'importatore. In quest'ultimo caso l'importatore, per quanto possibile, rende pubbliche le informazioni.
- c) Su richiesta, le parti mettono gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia del presente modulo compilato e sottoscritto. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le parti possono espungere informazioni dal presente modulo prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte.
- d) Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8.3. Esattezza e minimizzazione dei dati

- a) Ciascuna parte provvede affinché i dati personali siano esatti e, se necessario, aggiornati. L'importatore adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- b) Se una parte viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito o ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'altra parte.
- c) L'importatore provvede affinché i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

8.4. Limitazione della conservazione

L'importatore conserva i dati personali per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Mette in atto misure tecniche o organizzative adeguate per garantire il rispetto di tale obbligo, compresa la cancellazione o l'anonimizzazione ² dei dati e di tutti i backup alla fine del periodo di conservazione.

8.5. Sicurezza del trattamento

- a) L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la

² Questo richiede di rendere anonimi i dati in modo tale che la persona non sia più identificabile da nessuno, in linea con il considerando 26 del regolamento (UE) 2016/679, e che tale processo sia irreversibile.

perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, essi tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo.

- b) Le parti concordano le misure tecniche e organizzative di cui alla sezione "D" del "Considerato che". L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.
- c) L'importatore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- d) In caso di una violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.
- e) In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa l'esportatore e l'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13 senza ingiustificato ritardo. Tale notifica contiene i) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati personali in questione), ii) le sue probabili conseguenze, iii) le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e iv) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni. Nella misura in cui non gli sia possibile fornire le informazioni contestualmente, l'importatore può fornirle in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
- f) In caso di una violazione dei dati personali che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'importatore informa senza ingiustificato ritardo gli interessati della violazione dei dati personali e della sua natura, se necessario in cooperazione con l'esportatore, unitamente alle informazioni di cui alla lettera e), punti da ii) a iv), a meno che l'importatore abbia attuato misure volte a ridurre in modo significativo il rischio per i diritti o le libertà delle persone fisiche o che la notifica implichi uno sforzo sproporzionato. In quest'ultimo caso, l'importatore effettua una comunicazione pubblica o adotta misure analoghe per informare il pubblico della violazione dei dati personali.
- g) L'importatore documenta tutte le circostanze pertinenti relative alla violazione dei dati personali, comprese le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, e ne tiene un registro.

8.6. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari adeguate alla natura specifica dei dati e ai rischi connessi. Ciò può includere limitazioni del personale autorizzato ad accedere ai dati personali, misure di sicurezza supplementari (quali la pseudonimizzazione) e/o limitazioni aggiuntive all'ulteriore divulgazione.

8.7. Trasferimenti successivi

L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea ³ (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato. Altrimenti, il trasferimento successivo da parte dell'importatore può aver luogo solo se:

- i) è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo;
- ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione;
- iii) il terzo stipula uno strumento vincolante con l'importatore che garantisce lo stesso livello di protezione dei dati previsto dalle presenti clausole e l'importatore fornisce una copia di tali garanzie all'esportatore;
- iv) il trasferimento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari;
- v) il trasferimento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica, o
- vi) qualora non ricorra nessuna delle altre condizioni, l'importatore ha ottenuto il consenso esplicito dell'interessato al trasferimento successivo in una situazione specifica, dopo averlo informato delle sue finalità, dell'identità del destinatario e dei possibili rischi di siffatto trasferimento per l'interessato dovuti alla mancanza di garanzie adeguate in materia di protezione dei dati. In tal caso, l'importatore informa l'esportatore e, su richiesta di quest'ultimo, gli trasmette copia delle informazioni fornite all'interessato.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.8. Trattamento sotto l'autorità dell'importatore

L'importatore provvede affinché chiunque agisca sotto la sua autorità, compreso un responsabile del trattamento, tratti i dati soltanto su sua istruzione.

8.9. Documentazione e rispetto

- a) Ciascuna parte deve essere in grado di dimostrare il rispetto degli obblighi che le incombono a norma delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità.
- b) Su richiesta, l'importatore mette tale documentazione a disposizione dell'autorità di controllo competente.

³ L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

Clausola 9 - Ricorso a sub-responsabili del trattamento

NON APPLICABILE AL TRASFERIMENTO DA TITOLARE A TITOLARE

Clausola 10 - Diritti dell'interessato

- a) L'importatore, se del caso con l'assistenza dell'esportatore, tratta qualunque richiesta di informazioni e richiesta ricevute da un interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei suoi diritti in virtù delle presenti clausole senza ingiustificato ritardo, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazioni o richiesta ⁴. L'importatore adotta misure adeguate per agevolare tali richieste di informazioni, richieste e l'esercizio dei diritti dell'interessato. Tutte le informazioni fornite all'interessato sono in forma intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
- b) In particolare, su richiesta dell'interessato, e gratuitamente, l'importatore:
- i) conferma all'interessato se i dati personali che lo riguardano sono o meno oggetto di trattamento e, in caso affermativo, fornisce una copia di tali dati e le informazioni di cui alla sezione B del "considerato che"; se i dati personali sono stati o saranno oggetto di un trasferimento successivo, fornisce informazioni circa i destinatari o le categorie di destinatari (se del caso al fine di fornire informazioni significative) a cui i dati personali sono stati o saranno trasferiti, la finalità di tali trasferimenti successivi e il loro motivo in conformità della clausola 8.7; e fornisce informazioni sul diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo conformemente alla clausola 12, lettera c), punto i);
 - ii) rettifica i dati inesatti o incompleti dell'interessato;
 - iii) cancella i dati personali dell'interessato se tali dati sono o sono stati trattati in violazione di una delle presenti clausole, garantendo i diritti del terzo beneficiario, o se l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento.
- c) Qualora l'importatore tratti i dati personali per finalità di marketing diretto, cessa il trattamento per tali finalità se l'interessato vi si oppone.
- d) L'importatore non prende alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali trasferiti (di seguito «decisione automatizzata»), che produca effetti giuridici che riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo con il consenso esplicito dell'interessato o se autorizzato in tal senso dalla legislazione del paese di destinazione, a condizione che tale legislazione preveda misure adeguate a tutela dei diritti e dei legittimi interessi dell'interessato. In tal caso l'importatore, se necessario in cooperazione con l'esportatore:
- i) informa l'interessato della prevista decisione automatizzata, delle conseguenze previste e della logica utilizzata; e
 - ii) attua garanzie adeguate, consentendo almeno all'interessato di contestare la decisione, esprimere la propria opinione e ottenere il riesame da parte di un essere umano.

⁴ Tale termine può essere prorogato al massimo di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. L'importatore informa debitamente e prontamente l'interessato di tale proroga.

- e) Qualora le richieste dell'interessato siano eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'importatore può addebitare un contributo spese ragionevole tenuto conto dei costi amministrativi dell'accoglimento della richiesta o rifiutarsi di soddisfare la richiesta.
- f) L'importatore può rifiutare la richiesta dell'interessato se tale rifiuto è consentito dalla legislazione del paese di destinazione ed è necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
- g) Se l'importatore intende rifiutare la richiesta dell'interessato, informa quest'ultimo dei motivi del rifiuto e della possibilità di proporre reclamo all'autorità di controllo competente e/o di proporre ricorso giurisdizionale.

Clausola 11 - Ricorso

- a) L'importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.
- [OPZIONE: L'importatore accetta che gli interessati abbiano anche la possibilità di presentare gratuitamente reclamo a un organismo indipendente di risoluzione delle controversie ⁵. Informa gli interessati, secondo le modalità di cui alla lettera a), di tale meccanismo di ricorso e del fatto che non sono tenuti ad avvalersene o a seguire una particolare sequenza nel proporre ricorso.]
- b) In caso di controversia tra un interessato e una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.
- c) Qualora l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l'importatore accetta la decisione dell'interessato di:
- i) proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13;
 - ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della clausola 18.
- d) Le parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
- e) L'importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.
- f) L'importatore dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

⁵ L'importatore può offrire una risoluzione indipendente delle controversie tramite un organo arbitrale solo se è stabilito in un paese che ha ratificato la convenzione di New York sull'esecuzione dei lodi arbitrali.

Clausola 12 - Responsabilità

- a) Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
- b) Ciascuna parte è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che essa gli ha causato violando i diritti del terzo beneficiario previsti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- c) Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- d) Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera c), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- e) L'importatore non può invocare il comportamento di un responsabile del trattamento o un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Clausola 13 - Controllo

- a) L'autorità di controllo responsabile di garantire che l'esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata alla sezione "C" del "Considerato che", agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- b) L'importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell'ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all'autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

SEZIONE III — LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

Clausola 14 - Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole

- a) Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.

b)Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:

i)le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;

ii)la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili ⁶;

iii)qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.

c)L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.

d)Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.

e)L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a).

f)A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione [per il modulo tre:, se del caso in consultazione con il titolare del trattamento]. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su

⁶ Per quanto riguarda l'impatto della legislazione e delle prassi sul rispetto delle presenti clausole, possono essere presi in considerazione diversi elementi nell'ambito di una valutazione globale. Tali elementi possono includere un'esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all'importatore non sarà impedito di rispettare le presenti clausole si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi, e spetta alle parti valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, le parti devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni disponibili al pubblico, o altrimenti accessibili, e affidabili sull'esistenza o sull'assenza di richieste nello stesso settore e/o sull'applicazione pratica della legislazione, come la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.

istruzione [per il modulo tre: del titolare del trattamento o] dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).

Clausola 15 - Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche

15.1. Notifica

- a) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:
- i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o
 - ii) viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.
- b) Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
- c) Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.). [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette le informazioni al titolare del trattamento.]
- d) L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e) Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

15.2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati

- a) L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando

contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della clausola 14, lettera e).

- b) L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente.
- c) Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

SEZIONE IV — DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16 - Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Qualora l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).
- c) L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:
 - i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o
 - iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente [per il modulo tre: e il titolare del trattamento] di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

- d) I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell'esportatore, restituiti immediatamente all'esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle

presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.

e) Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17 - Legge applicabile

Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella dello Stato Italiano.

Clausola 18 - Scelta del foro e giurisdizione

- a) Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE.
- b) Le parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli dello Stato Italiano
- c) L'interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.
- d) Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

Data

Firme

L'esportatore Azienda _____

L'Importatore Azienda Società _____

ALL.2 TRASFERIMENTO DATI PERSONALI IN PAESI TERZI DA TITOLARE DEL TRATTAMENTO A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Questo modulo prevede la possibilità che il Titolare del Trattamento presso cui sono stati originariamente raccolti i Dati, trasferisca i Dati Personali ad altro soggetto stabilito in un Paese Terzo, formalmente individuato (con Contratto di Nomina) Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, affinché effettui un Trattamento o parte di un Trattamento per conto del Titolare stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo si pensi all'affidamento di un servizio di manutenzione di una complessa apparecchiatura elettromedicale (RMN, TAC, Acceleratori Lineari, ecc.) ad una società multinazionale con sede negli Stati Uniti (in un Paese terzo) e tale attività preveda la possibilità di accedere, anche occasionalmente ed anche via web, alle informazioni memorizzate nel Software di gestione dell'apparecchiatura elettromedicale.

Dovrà essere compilato il modulo sottostante quale specifico "contratto" contenente le Clausole Contrattuali Tipo oppure le stesse potranno essere introdotte nel contratto da stipulare con la parte stabilita nel Paese terzo (per esempio nel Contratto Manutenzione o nel Contratto di nomina del Responsabile del Trattamento).

PREMESSA

Il GDPR 679/2016 prevede la possibilità di Trasferire Dati Personali che sono o saranno oggetto di un Trattamento nel Paese Terzo di destinazione esclusivamente nel rispetto delle condizioni e deroghe disciplinate al Capo V del Regolamento U.E.

Pertanto il Trasferimento può avvenire solo ed esclusivamente se:

- Il Paese Terzo garantisce un livello di Protezione dei Dati adeguato, riconosciuto tramite decisione della Commissione Europea. Al riguardo è stato predisposto un dettagliato elenco di “Paesi Adeguati” (art. 45);
- In mancanza della decisione di adeguatezza di cui all’art. 45 l’Importatore ha fornito garanzie adeguate attraverso Clausole Contrattuali che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso per l’Interessato che siano effettivi (art. 46).

Possono essere considerate garanzie adeguate, senza specifica Autorizzazione del Garante:

- gli strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici (art. 46, par. 2, lett. a);
- le norme vincolanti d’impresa (art. 46, par. 2, lett. b)
- le clausole tipo (art. 46, par. 2, lett. c e lett. d)
- i codici di condotta (art. 46, par. 2, lett. e)
- i meccanismi di certificazione (art. 46, par. 2, lett. f)

previa autorizzazione del Garante:

- le clausole contrattuali ad hoc (art. 46, par. 3, lett. a)
- gli accordi amministrativi tra autorità o organismi pubblici (art. 46, par. 3, lett. b)
- Il Gruppo Imprenditoriale importatore dei Dati Personali abbia adottato Norme Vincolanti d’Impresa coerenti con le prescrizioni di cui all’art. 47;
- In assenza delle citate condizioni, è possibile trasferire i dati personali in base alle deroghe, previste in particolari casi dall’art. 49 del Regolamento UE 2016/679.

Il presente documento riguarda le Clausole Contrattuali di cui all’art. 46, su cui la Commissione Europea, il 4 giugno 2021, ha emanato la Decisione n. 914/2021 con la quale individua le Clausole Contrattuali Tipo che devono essere stipulate tra le parti attraverso uno specifico contratto oppure attraverso l’introduzione in un contratto più ampio.

NOTA ESPLICATIVA:

Deve essere possibile distinguere chiaramente le informazioni applicabili a ciascun trasferimento o a ciascuna categoria di trasferimenti e, a tale riguardo, determinare i ruoli rispettivi delle parti quali esportatori e/o importatori. Non occorre per forza compilare e firmare appendici distinte per ciascun trasferimento/categoria di trasferimenti e/o rapporto contrattuale laddove tale trasparenza possa essere garantita con un’unica appendice. Tuttavia, ove necessario per assicurare una sufficiente chiarezza, dovrebbero essere utilizzate appendici distinte.

DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nel presente documento ha il medesimo significato delle “DEFINIZIONI” descritto nell’art. 4 del Regolamento che per maggior chiarezza di seguito si riassume

DATO PERSONALE qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

TRATTAMENTO qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione

TITOLARE la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di **REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI** Garante per la protezione dei dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

RESPONSABILE persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

SUBRESPONSABILE persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del responsabile del trattamento

RAPPRESENTANTE la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; (C80)

INTERESSATO persona fisica cui si riferiscono i dati

PAESE TERZO Paese extra UE

TRASFERIMENTO trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

CONSIDERATO CHE:

A. LE PARTI

Le parti di seguito indicate, in riferimento al contratto sottoscritto il _____ per
(individuare inequivocabilmente il contratto in essere tra le
parti) _____, stipulano le
seguenti Clausole Contrattuali per legittimare il Trasferimento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 46
del Regolamento UE 2016/679:

L'ESPORTATORE

Azienda _____, in qualità di Titolare del Trattamento, con sede in _____,
città, cap _____
Via _____ n. ____
Mail _____
pec _____

in persona del proprio Legale Rappresentante Dott. _____ Direttore
Generale, nel rispetto delle presenti Clausole Contrattuali per lo svolgimento delle attività di
Trattamento di seguito indicate nella sezione "B - DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO" Trasferisce i
Dati Personali meglio descritti in seguito,

ALL'IMPORTATORE

Azienda _____, in qualità di Importatore Responsabile del Trattamento, formalmente individuato
dal Titolare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 con contratto prot. N _____
del _____, con sede in _____,

città, cap _____
Via _____ n. ____
Mail _____
pec _____
Data Protection Officer _____
Città, cap _____
Via _____ n. ____
Mail _____
pec _____

Rappresentante in Italia (art. _____ Regolamento UE 2016/679)

Città, cap _____
Via _____ n. ____
Mail _____
pec _____

in persona del proprio Legale Rappresentante Dott. _____
_____*(inserire qualifica es. Direttore, amministratore delegato ecc.)*, nel
rispetto delle presenti Clausole Contrattuali, per lo svolgimento delle attività di Trattamento di
seguito indicate nella sezione “B - DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO” Importa i Dati Personali
meglio descritti in seguito.

B. DESCRIZIONE DEL TRASFERIMENTO

Categorie di interessati i cui dati personali sono trasferiti ...

Categorie di dati personali trasferiti ...

Dati sensibili trasferiti (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari ...

La frequenza del trasferimento (ad esempio se i dati sono trasferiti come evento singolo o su base continua)

...

Natura del trattamento ...

Finalità del trasferimento dei dati e dell'ulteriore trattamento ...

Periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo ...

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento ...

C. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Piazza Venezia, 11 , 00187 ROMA

MAIL: protocollo@gpdp.it

PEC: protocollo@pec.gpdp.it

D. MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE, COMPRESE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI

NOTA ESPLICATIVA:

Le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in termini specifici (e non generici). Si veda anche la nota esplicativa nelle premesse, in particolare riguardo alla necessità di indicare chiaramente quali misure si applicano a ciascun trasferimento/insieme di trasferimenti.

Descrizione delle misure tecniche e organizzative messe in atto dal o dagli importatori (comprese le eventuali certificazioni pertinenti) per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

[Esempi di possibili misure:

misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali

misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento

misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

misure di identificazione e autorizzazione dell'utente

misure di protezione dei dati durante la trasmissione

misure di protezione dei dati durante la conservazione

misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati

misure per garantire la registrazione degli eventi

misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita

misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica

misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti

misure per garantire la minimizzazione dei dati

misure per garantire la qualità dei dati

misure per garantire la conservazione limitata dei dati

misure per garantire la responsabilità

misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione]

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento e, per i trasferimenti da un responsabile del trattamento a un sub-responsabile del trattamento, all'esportatore

E. ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

La presente Sezione deve essere compilata, in caso di autorizzazione specifica di sub-responsabili del trattamento (clausola 9, lettera a), opzione 1).

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

1. Nome: ...

Indirizzo: ...

Nome, qualifica e dati di contatto del referente: ...

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub-responsabili del trattamento): ...

2. ...

CLAUSOLE CONTRATTUALI TIPO

SEZIONE I

Clausola 1 - Scopo e ambito di applicazione

a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo è garantire il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ¹ in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo.

b) Le parti:

i) la o le persone fisiche o giuridiche, la o le autorità pubbliche, lo o gli organismi o altri organi (di seguito la o le «entità») che trasferiscono i dati personali, di cui alla sezione “A” del “Considerato che” (di seguito «esportatore»), e

ii) la o le entità di un paese terzo che ricevono i dati personali dall’esportatore, direttamente o indirettamente tramite un’altra entità anch’essa parte delle presenti clausole, di cui alla sezione “A” del “Considerato che” (di seguito «importatore»)

hanno accettato le presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole»).

c) Le presenti clausole si applicano al trasferimento di dati personali specificato di cui alla sezione “B” del “Considerato che”

d) La premessa e le considerazioni costituiscono parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 2 - Effetto e invariabilità delle clausole

a) Le presenti clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi, in conformità dell’articolo 46, paragrafo 1, e dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati da titolari del trattamento a responsabili del trattamento e/o da responsabili del trattamento a responsabili del trattamento, clausole contrattuali tipo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679, purché non siano modificate. Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano,

¹ Qualora l’esportatore sia un responsabile del trattamento soggetto al regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un’istituzione o di un organo dell’Unione in qualità di titolare del trattamento, l’utilizzo delle presenti clausole quando è fatto ricorso a un altro responsabile del trattamento (sub-responsabile del trattamento) non soggetto al regolamento (UE) 2016/679 garantisce anche il rispetto dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39](#)), nella misura in cui le presenti clausole e gli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 sono allineati. Si tratta, in particolare, del caso in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si basano sulle clausole contrattuali tipo incluse nella decisione 2021/915.

direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

b)Le presenti clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 3 - Terzi beneficiari

a)Gli interessati possono invocare e far valere le presenti clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore, con le seguenti eccezioni:

i) clausola 1, clausola 2, clausola 3, clausola 6, clausola 7;

ii) clausola 8 - modulo uno: clausola 8.5, lettera e), e clausola 8.9, lettera b); modulo due: clausola 8.1, lettera b), clausola 8.9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre: clausola 8.1, lettere a), c) e d), e clausola 8.9, lettere a), c), d), e), f) e g); modulo quattro: clausola 8.1, lettera b), e clausola 8.3, lettera b);

iii) clausola 9 - modulo due: clausola 9, lettere a), c), d) ed e); modulo tre: clausola 9, lettere a), c), d) ed e);

iv)clausola 12 - modulo uno: clausola 12, lettere a) e d); moduli due e tre: clausola 12, lettere a), d) e f);

v) clausola 13;

vi) clausola 15.1, lettere c), d) ed e);

vii) clausola 16, lettera e);

viii) clausola 18 - moduli uno, due e tre: clausola 18, lettere a) e b); modulo quattro: clausola 18.

b)La lettera a) lascia impregiudicati i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 4 - Interpretazione

a)Quando le presenti clausole utilizzano termini che sono definiti nel regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto regolamento.

b)Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

c)Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 5 - Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 6 - Descrizione dei trasferimenti

I dettagli dei trasferimenti, in particolare le categorie di dati personali trasferiti e le finalità per le quali i dati sono trasferiti, sono specificati nell'allegato I.B.

Clausola 7 — Facoltativa - Clausola di adesione successiva

- a) Un'entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo delle parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di esportatore o di importatore, compilando il presente modulo e sottoscrivendolo.
- b) Una volta compilato e sottoscritto il presente modulo in ogni sua parte, l'entità aderente diventa parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un esportatore o di un importatore, conformemente alla sua designazione di cui alla sezione "A" del "Considerato che"
- c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II — OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 8 - Garanzie in materia di protezione dei dati

L'esportatore garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

8.1. Istruzioni

- a) L'importatore tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'esportatore può impartire tali istruzioni per tutta la durata del contratto.
- b) L'importatore informa immediatamente l'esportatore qualora non sia in grado di seguire tali istruzioni.

8.2. Limitazione delle finalità

L'importatore tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento di cui alla sezione "B" del "Considerato che", salvo ulteriori istruzioni dell'esportatore.

8.3. Trasparenza

Su richiesta, l'esportatore mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia del presente modulo compilato e sottoscritto. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, le parti possono espungere informazioni dal presente modulo prima di trasmetterne una copia, fornendo tuttavia una sintesi significativa qualora l'interessato non sia altrimenti in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le parti comunicano all'interessato le ragioni delle espunzioni, per quanto possibile senza rivelare le informazioni espunte. Questa clausola lascia impregiudicati gli obblighi incombenti all'esportatore a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

8.4. Esattezza

Se l'importatore viene a conoscenza del fatto che i dati personali che ha ricevuto sono inesatti o obsoleti, ne informa senza ingiustificato ritardo l'esportatore. In tal caso, l'importatore coopera con l'esportatore per cancellarli o rettificarli.

8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

L'importatore tratta i dati personali soltanto per la durata specificata di cui alla sezione "B" del "Considerato che". Al termine della prestazione dei servizi di trattamento l'importatore, a scelta dell'esportatore, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, in particolare il requisito per l'importatore, a norma della clausola 14, lettera e), di informare l'esportatore per tutta la durata del contratto se ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla clausola 14, lettera a).

8.6. Sicurezza del trattamento

- a) L'importatore e, durante la trasmissione, anche l'esportatore mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a tali dati (di seguito «violazione dei dati personali»). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi derivanti dal trattamento per gli interessati. Le parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a un interessato specifico restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo dell'esportatore. Nell'adempire all'obbligo ai sensi del presente paragrafo, l'importatore mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate di cui alla sezione "D" del "Considerato che". L'importatore effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.
- b) L'importatore concede l'accesso ai dati personali ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- c) In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore a norma delle presenti clausole, l'importatore adotta misure adeguate per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne gli effetti negativi. L'importatore informa l'esportatore senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di

registrazioni dei dati personali in questione), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo;

d) L'importatore coopera con l'esportatore e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679, in particolare di dare notifica all'autorità di controllo competente e agli interessati in questione, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore.

8.7. Dati sensibili

Qualora il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici, o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati (in prosieguo «dati sensibili»), l'importatore applica le limitazioni specifiche e/o le garanzie supplementari di cui di cui alla sezione "B" del "Considerato che"

8.8. Trasferimenti successivi

L'importatore comunica i dati personali a terzi soltanto su istruzione documentata dell'esportatore. L'importatore non comunica i dati personali a terzi situati al di fuori dell'Unione europea ² (nel suo stesso paese o in un altro paese terzo - di seguito: «trasferimento successivo»), a meno che il terzo sia o accetti di essere vincolato dalle presenti clausole, secondo il modulo appropriato.

i) il trasferimento successivo è diretto verso un paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 che copre il trasferimento successivo;

ii) il terzo fornisce in altro modo garanzie adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento in questione;

iii) il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari; o

iv) il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

Qualunque trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di tutte le altre garanzie previste dalle presenti clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

8.9. Documentazione e rispetto

² L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione europea ai tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 compreso, è materia contemplata dall'accordo SEE, nel cui allegato XI è stata integrata. Pertanto, qualunque comunicazione da parte dell'importatore a terzi situati nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

- a) L'importatore risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore relative al trattamento a norma delle presenti clausole.
- b) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore conserva documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell'esportatore.
- c) L'importatore mette a disposizione dell'esportatore tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alle presenti clausole e, su richiesta dell'esportatore, consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, l'esportatore può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso dell'importatore.
- d) L'esportatore può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche dell'importatore e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.
- e) Le parti mettono a disposizione dell'autorità di controllo competente, su richiesta, le informazioni di cui alle lettere b) e c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

Clausola 9 - Ricorso a sub-responsabili del trattamento

a) **OPZIONE 1: AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE SPECIFICA** L'importatore non può subcontractare a un sub-responsabile del trattamento le attività di trattamento da effettuare per conto dell'esportatore a norma delle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta dell'esportatore. L'importatore presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno [*specificare il periodo*] prima di ricorrere al sub-responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire all'esportatore di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento già autorizzati dall'esportatore figura nella sezione "E" del "Considerato che". Le parti tengono aggiornata tale sezione.

OPZIONE 2: AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE L'importatore ha l'autorizzazione generale dell'esportatore per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. L'importatore informa specificamente per iscritto l'esportatore di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno [*Specificare il periodo*], dando così all'esportatore tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. L'importatore fornisce all'esportatore le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

b) Qualora l'importatore ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore), stipula un contratto scritto che prevede, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati che vincolano l'importatore a norma delle presenti clausole, anche in termini di diritti del terzo beneficiario per gli interessati ³. Le parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla clausola 8.8. L'importatore garantisce che il sub-responsabile del trattamento rispetta gli obblighi cui l'importatore è soggetto in conformità delle presenti clausole.

³ Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce alle presenti clausole secondo il modulo appropriato, conformemente alla clausola 7.

- c) Su richiesta dell'esportatore, l'importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- d) L'importatore rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con l'importatore. L'importatore notifica all'esportatore qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi derivanti da tale contratto.
- e) L'importatore concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

Clausola 10 - Diritti dell'interessato

- a) L'importatore notifica prontamente all'esportatore qualunque richiesta ricevuta da un interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dall'esportatore.
- b) L'importatore assiste l'esportatore nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti in virtù del regolamento (UE) 2016/679. A tale riguardo, le parti stabiliscono nella sezione "D" del "Considerato che" le misure tecniche e organizzative adeguate, tenuto conto della natura del trattamento, mediante le quali è fornita l'assistenza, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.
- c) Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), l'importatore si attiene alle istruzioni dell'esportatore.

Clausola 11 - Ricorso

- a) L'importatore informa gli interessati, in forma trasparente e facilmente accessibile, mediante avviso individuale o sul suo sito web, di un punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta prontamente qualunque reclamo ricevuto da un interessato.
[OPZIONE: L'importatore accetta che gli interessati abbiano anche la possibilità di presentare gratuitamente reclamo a un organismo indipendente di risoluzione delle controversie ⁴. Informa gli interessati, secondo le modalità di cui alla lettera a), di tale meccanismo di ricorso e del fatto che non sono tenuti ad avvalersene o a seguire una particolare sequenza nel proporre ricorso.]
- b) In caso di controversia tra un interessato e una delle parti sul rispetto delle presenti clausole, la parte in questione fa tutto il possibile per risolvere la questione in via amichevole in modo tempestivo. Le parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.
- c) Qualora l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario in conformità della clausola 3, l'importatore accetta la decisione dell'interessato di:

⁴ L'importatore può offrire una risoluzione indipendente delle controversie tramite un organo arbitrale solo se è stabilito in un paese che ha ratificato la convenzione di New York sull'esecuzione dei lodi arbitrali.

- i) proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro di residenza abituale o del luogo di lavoro o all'autorità di controllo competente in conformità della clausola 13;
- ii) deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della clausola 18.
- d) Le parti accettano che l'interessato possa essere rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
- e) L'importatore si attiene a qualunque decisione vincolante a norma della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.
- f) L'importatore dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

Clausola 12- Responsabilità

- a) Ciascuna parte è responsabile nei confronti delle altre parti per i danni che essa ha causato loro violando le presenti clausole.
- b) L'importatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o il suo sub-responsabile del trattamento ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento.
- c) Nonostante la lettera b), l'esportatore è responsabile nei confronti dell'interessato per i danni materiali o immateriali che egli stesso o l'importatore (o il suo sub-responsabile del trattamento) ha causato all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario riconosciuti dalle presenti clausole, e l'interessato ha il diritto di ottenere il risarcimento. Ciò lascia impregiudicata la responsabilità dell'esportatore e, qualora l'esportatore sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso.
- d) Le parti convengono che, se l'esportatore è ritenuto responsabile a norma della lettera c) per i danni causati dall'importatore (o dal suo sub-responsabile del trattamento), egli ha il diritto di reclamare dall'importatore la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.
- e) Qualora più di una parte sia responsabile per un danno causato all'interessato a seguito di una violazione delle presenti clausole, tutte le parti responsabili sono responsabili in solido e l'interessato ha il diritto di agire in giudizio contro una qualunque di loro.
- f) Le parti convengono che, se una delle parti è ritenuta responsabile a norma della lettera e), essa ha il diritto di reclamare dalle altre parti la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno.
- g) L'importatore non può invocare il comportamento di un sub-responsabile del trattamento per sottrarsi alla propria responsabilità.

Clausola 13- Controllo

a)[Qualora l'esportatore sia stabilito in uno Stato membro dell'UE:] L'autorità di controllo responsabile di garantire che l'esportatore rispetti il regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, quale indicata alla sezione "C" del "Considerato che", agisce in qualità di autorità di controllo competente.

[Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e abbia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento:] L'autorità di controllo dello Stato membro in cui il rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 è stabilito, quale indicata alla sezione "C" del "Considerato che", agisce in qualità di autorità di controllo competente.

[Qualora l'esportatore non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del regolamento (UE) 2016/679 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e non abbia tuttavia nominato un rappresentante in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del medesimo regolamento:] L'autorità di controllo di uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati i cui dati personali sono trasferiti a norma delle presenti clausole in relazione all'offerta di beni o alla prestazione di servizi, o il cui comportamento è oggetto di monitoraggio, quale indicata alla sezione "C" del "Considerato che", agisce in qualità di autorità di controllo competente.

b)L'importatore accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con la stessa nell'ambito di qualunque procedura volta a garantire il rispetto delle presenti clausole. In particolare, l'importatore accetta di rispondere alle richieste di informazioni, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, comprese le misure di riparazione e risarcimento. Fornisce all'autorità di controllo conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

SEZIONE III — LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

Clausola 14 - Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle clausole

- a) Le parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore, compresi eventuali requisiti di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscono all'importatore di rispettare gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti clausole.
- b) Le parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera a), hanno tenuto debitamente conto dei seguenti elementi:
- i) le circostanze specifiche del trasferimento, tra cui la lunghezza della catena di trattamento, il numero di attori coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui ha luogo il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
 - ii) la legislazione e le prassi del paese terzo di destinazione — comprese quelle che impongono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che le autorizzano ad accedere ai dati — pertinenti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, nonché le limitazioni e le garanzie applicabili ⁵;

⁵ Per quanto riguarda l'impatto della legislazione e delle prassi sul rispetto delle presenti clausole, possono essere presi in considerazione diversi elementi nell'ambito di una valutazione globale. Tali elementi possono includere un'esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all'importatore non sarà impedito di rispettare le presenti clausole si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi, e spetta alle parti valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, le parti devono considerare se la loro esperienza pratica è corroborata e non contraddetta da informazioni disponibili al pubblico, o altrimenti accessibili, e affidabili sull'esistenza o sull'assenza di richieste nello stesso settore e/o

- iii) qualunque garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie di cui alle presenti clausole, comprese le misure applicate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel paese di destinazione.
- c) L'importatore garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera b), ha fatto tutto il possibile per fornire all'esportatore le informazioni pertinenti e dichiara che continuerà a cooperare con l'esportatore per garantire il rispetto delle presenti clausole.
- d) Le parti accettano di documentare la valutazione di cui alla lettera b) e di metterla a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore se, dopo aver accettato le presenti clausole e per la durata del contratto, ha motivo di ritenere di essere, o essere diventato, soggetto a una legislazione o prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera a), anche a seguito di una modifica della legislazione del paese terzo o di una misura (ad esempio una richiesta di comunicazione) che indichi un'applicazione pratica di tale legislazione che non è conforme ai requisiti di cui alla lettera a). [Per il modulo tre: L'esportatore trasmette la notifica al titolare del trattamento.]
- f) A seguito di una notifica in conformità della lettera e), o se ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore non sia più in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, l'esportatore individua prontamente le misure adeguate (ad esempio, misure tecniche o organizzative per garantire la sicurezza e la riservatezza) che egli stesso e/o l'importatore devono adottare per far fronte alla situazione [per il modulo tre: se del caso in consultazione con il titolare del trattamento]. L'esportatore sospende il trasferimento dei dati se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento, o su istruzione [per il modulo tre: del titolare del trattamento o] dell'autorità di controllo competente. In tal caso l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole. Se le parti del contratto sono più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente clausola, si applica la clausola 16, lettere d) ed e).

Clausola 15 - Obblighi dell'importatore in caso di accesso da parte di autorità pubbliche

15.1. Notifica

- a) L'importatore accetta di informare prontamente l'esportatore e, ove possibile, l'interessato (se necessario con l'aiuto dell'esportatore) se:
- i) riceve una richiesta giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica, comprese le autorità giudiziarie, a norma della legislazione del paese di destinazione, di comunicare dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita; o

sull'applicazione pratica della legislazione, come la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.

- ii)viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.
- b)Se la legislazione del paese di destinazione vieta all'importatore di informare l'esportatore e/o l'interessato, l'importatore accetta di fare tutto il possibile per ottenere un'esenzione dal divieto, al fine di comunicare al più presto quante più informazioni possibili. Per poterlo dimostrare su richiesta dell'esportatore, l'importatore accetta di documentare di aver fatto tutto il possibile.
- c)Laddove consentito dalla legislazione del paese di destinazione, l'importatore accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili sulle richieste ricevute (in particolare, il numero di richieste, il tipo di dati richiesti, la o le autorità richiedenti, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni ecc.).
- d)L'importatore accetta di conservare le informazioni di cui alle lettere da a) a c) per la durata del contratto e di metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- e)Le lettere da a) a c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore in conformità della clausola 14, lettera e), e della clausola 16 di informare prontamente l'esportatore qualora non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

15.2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati

- a)L'importatore accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore, alle stesse condizioni, si avvale delle possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia tenuto a farlo ai sensi delle norme procedurali applicabili. Tali requisiti lasciano impregiudicati gli obblighi dell'importatore a norma della clausola 14, lettera e).
- b)L'importatore accetta di documentare la propria valutazione giuridica e qualunque contestazione della richiesta di comunicazione e, nella misura consentita dalla legislazione del paese di destinazione, mette tale documentazione a disposizione dell'esportatore. Su richiesta, la mette a disposizione anche dell'autorità di controllo competente.
- c)Quando risponde a una richiesta di comunicazione l'importatore accetta di fornire la quantità minima di informazioni consentite, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

SEZIONE IV — DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 16 - Inosservanza delle clausole e risoluzione

- a) L'importatore informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.
- b) Qualora l'importatore violi le presenti clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento dei dati personali all'importatore fino a che il rispetto non sia nuovamente garantito o il contratto non sia risolto. Ciò lascia impregiudicata la clausola 14, lettera f).
- c) L'esportatore ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora:
 - i) l'esportatore abbia sospeso il trasferimento dei dati personali all'importatore in conformità della lettera b) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
 - ii) l'importatore violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole; o
 - iii) l'importatore non si conformi a una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o di un'autorità di controllo competente in merito agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole.

In tali casi, informa l'autorità di controllo competente [per il modulo tre: e il titolare del trattamento] di tale inosservanza. Qualora le parti del contratto siano più di due, l'esportatore può esercitare il diritto di risoluzione soltanto nei confronti della parte interessata, salvo diversamente concordato dalle parti.

- d) [Per i moduli uno, due e tre: I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono, a scelta dell'esportatore, restituiti immediatamente all'esportatore o cancellati integralmente. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati.] [Per il modulo quattro: I dati personali raccolti dall'esportatore nell'UE che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto in conformità della lettera c) sono cancellati immediatamente e integralmente, compresa qualunque loro copia. L'importatore certifica all'esportatore la cancellazione dei dati. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, l'importatore continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.
- e) Ciascuna parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata dalle presenti clausole qualora
 - i) la Commissione europea adotti una decisione in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento di dati personali cui si applicano le presenti clausole; o
 - ii) il regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del paese verso il quale i dati personali sono trasferiti. Ciò lascia impregiudicati gli altri obblighi che si applicano al trattamento in questione a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 17 - Legge applicabile

[OPZIONE 1: Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'UE, purché essa riconosca i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella dello Stato Italiano

[OPZIONE 2: Le presenti clausole sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore. Qualora tale legge non preveda i diritti del terzo beneficiario, questi sono disciplinati dalla legge di un altro Stato membro dell'UE che riconosce i diritti del terzo beneficiario. Le parti convengono che tale legge è quella dello Stato Italiano.]

Clausola 18 - Scelta del foro e giurisdizione

a) Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali di uno Stato membro dell'UE.

b) Le parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli dello Stato Italiano.

c) L'interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.

d) Le parti accettano di sottoporsi alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

Qualunque controversia derivante dalle presenti clausole è risolta dagli organi giurisdizionali dello Stato Italiano.

Data

Firme

L'esportatore Azienda _____

L'Importatore Azienda Società _____

SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO

CON CONTINUITÀ AZIENDALE

**ALLA AZIENDA USL DI
PARMA_____**

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE FORNITURA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CAMERA IPERBARICA PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DELL' OSPEDALE DI FIDENZA

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con
sede legale in _____ Partita IVA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

☐ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 372 del D.Lgs. nr 14/2019, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese.

Si ricorda che l'impresa che ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. d), e dell'art. 124, commi 4 e 5 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, deve presentare la documentazione seguente: 1) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 14/2019, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, 2) copia dell'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

☐ dichiara, nel caso in cui concorra in un raggruppamento temporaneo d'impresa, che non riveste la qualità di impresa mandataria e che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggetta ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D.Lgs. 14/2019.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA
Camera Iperbarica presso il Centro Iperbarico dell' Ospedale di Fidenza per

	Percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta (EURO 1.169.459,02 IVA ESCLUSA)	IMPORTO OFFERTO € (in cifre)	IMPORTO OFFERTO € (in lettere)
Offerta	%		
TOTALE OFFERTA ECONOMICA			
Incidenza dei costi della sicurezza sui prodotti offerti (non soggetti a ribasso)	%		
Data			
In caso di R.T.I., l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate			
Fanno parte della presente offerta i fogli "11.1,11.2,11.3,11.4,11.5"			

11.1 DETTAGLIO QUOTE COSTI RIFERITI AL PROGETTO, INCLUSI IN BASE D'ASTA						
DESCRIZIONE MODELLO	A1_ QUOTA COSTO TS (inclusa garanzia e formazione)	A2_ QUOTA ONERI X MODIFICHE IMPIANTISTICHE (se prevista)	A3_ QUOTA EVENTUALI OPERE EDILI e/o strutturali e ripristino locali	A4_ QUOTA _HARDWARE- SOFTWARE (se prevista)	EVENTUALI COSTI PER ONERI AGGIUNTIVI ,NON PREVISTI IN GARA, INCLUSI NELLA BASE D'ASTA	COSTO TOTALE FORNITURA

6.2 DETTAGLIO TS INCLUSE IN OFFERTA

11.2 ELENCO DETTAGLIATO DI TUTTI I COMPONENTI DELLE APPARECCHIATURE E RELATIVI ACCESSORI INCLUSI NELLA BASE D'ASTA

[illegible]

sommato al prezzo indicato in offerta in

COSTO UNITARIO I.V.A ESCLUSA

[illegible]

6.4 COSTO ANNUALE SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK POST GARANZIA

11.4 COSTO ANNUALE UNITARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-RISK POST GARANZIA	

11.5_DETAGLIO QUOTE OPERE IMPIANTISTICHE E/O EDILI OPZIONALI ESCLUSE DALLA BASE D'ASTA (SE PREVISTE)

DESCRIZIONE LAVORAZIONE	A1_QUOTA ONERI X MODIFICHE IMPIANTISTICHE	QUOTA ONERI PER MODIFICHE EDILI/STRUTTURALI E RIPRISTINO LOCALI	QUOTA EVENTUALI ONERI AGGIUNTIVI	COSTO TOTALE ONERI AGGIUNTIVI OPZIONALI

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER STIPULA CONTRATTO PER FORNITURA,
IN UN UNICO LOTTO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CAMERA
IPERBARICA PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DELL' OSPEDALE DI FIDENZA**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

*Spazio per l'apposizione del
contrassegno telematico*

Cognome		Nome	
Nato a	Prov.:	Il	
Residente in	Prov.:	CAP	
Via/Piazza	N.		
Tel.	Fax	Cod. Fisc.	
IN QUALITÀ DI			
☐ Persona fisica		☐ Procuratore speciale	
☐ Legale rappresentante della Persona giuridica			
DICHIARA			
☐ che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____			
☐ di essere a conoscenza che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma potrà effettuare			

controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data

Firma digitale

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 E DELLA
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”.**

Codice identificativo gara (CIG) _____

(indicare il CIG che è presente sulla lettera di invito)

In data _____ il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, nella sua qualità di

_____ *(eventualmente)* procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
quale legale rappresentante dell’impresa:

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA:

(barrare la casella corrispondente all’opzione prescelta dalla ditta)

☐ che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con l’Azienda _____ di _____ sono:

Estremi identificativi

- ISTITUTO _____

- AGENZIA _____

- C/C IBAN _____

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

Estremi identificativi

- ISTITUTO _____

- AGENZIA _____

- C/C IBAN _____

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

✓ che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;

✓ **(SOLO PER GARE IN UNIONE D'ACQUISTO CON ALTRE AZIENDE E/O AVEN)**

che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con le singole aziende appartenenti all'unione d'acquisto sono i seguenti **(COMPILARE SOLO SE DIVERSI DA QUELLI COMUNICATI ALL'AZIENDA _____ DI _____)**:

Estremi identificativi

- ISTITUTO _____

- AGENZIA _____

- C/C IBAN _____

Generalità persone delegate ad operare:

Nome e Cognome: _____

C.F. _____

Luogo e data di nascita _____

Residente a _____ in _____

- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ✓ che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;
- ✓ che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010;
- ✓ che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni;
- ✓ che in caso di affidamento dell'appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno emesse.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/679/2016

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento, si informa che i dati personali raccolti verranno trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La base giuridica del trattamento è l'adempimento degli obblighi di legge, tra cui legge la legge 136 del 2010, l'esecuzione del contratto e quanto previsto all'art 6 del Regolamento.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy, conservati per il periodo di tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art 13 del Regolamento.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'Azienda USL di Parma di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.

Il titolare del trattamento è l'Azienda USL di Parma, Strada del Quartiere 2/A , cap. 43125- Parma.

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO

ALLA AZIENDA USL DI PARMA

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE FORNITURA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA NUOVA CAMERA IPERBARICA PRESSO IL CENTRO IPERBARICO DELL' OSPEDALE DI FIDENZA CIG CUP D54E22000350001

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____ Partita IVA _____

Con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per l'appalto in oggetto, come:

- Impresa singola ☐
- Impresa facente parte di: ☐
- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
 - già costituito ☐
 - ancora da costituire ☐
- Consorzio ☐
- Reti di Impresa ☐

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 104 del D. Lgs nr 36/2023, che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti:

1) _____

Impresa Ausiliaria: _____

Requisiti forniti : _____

2) _____

Impresa Ausiliaria: _____

Requisiti forniti : _____

ED A TAL FINE ALLEGA:

- A. Il DGUE dell'impresa ausiliaria;
- B. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:
1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs 36/2023, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento di cui all'art.100 del Codice ;
 2. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 100 D. Lgs. n. 36/2023;
 3. si obbliga verso la Ditta Concorrente e la Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente la Concorrente stessa;
 4. (nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta) attesta che la medesima impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I., né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- C. originale o copia autentica del contratto firmato digitalmente in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta o per entrambe le finalità;

oppure

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta Concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art 104 comma 7 del D.Lgs. n 36/2023

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che:

1. la Ditta Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
2. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

_____, li _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

In caso di costituendo R.T.I./Consorzio ordinario di imprese, il presente modulo dovrà essere redatto e firmato digitalmente dal legale rappresentante di ogni singola impresa costituente il R.T.I./Consorzio.